

STATKRAFT ITALIA S.r.l.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

adottato ai sensi del

Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

PARTE GENERALE

Revisione corrente in vigore			
Rev.	Oggetto	Approvazione	Data
00	1a Emissione del documento	Delibera del Consiglio di Amministrazione	24 ottobre 2023
01	2a Emissione del documento a seguito di modifiche organizzative e regolatorie	Delibera del Consiglio di Amministrazione	19 marzo 2026

INDICE

DEFINIZIONI	4
1. PREMESSA.....	7
2. IL DECRETO 231	7
3. LA GOVERNANCE DELLA SOCIETÀ.....	14
4. METODOLOGIA SEGUITA PER LA REDAZIONE DEL MODELLO.....	16
5. STRUTTURA DEL MODELLO.....	19
6. ORGANISMO DI VIGILANZA.....	30
7. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV E WHISTLEBLOWING.....	34
8. SISTEMA DISCIPLINARE	41
9. INFORMAZIONE E FORMAZIONE.....	47
10. AGGIORNAMENTO DEL MODELLO.....	48
11. SOCIETÀ CONTROLLATE	48
12. ALLEGATI.....	48

DEFINIZIONI

Aree di Rischio: alla luce dell'analisi del contesto aziendale e delle attività a potenziale rischio reato, sono state identificate:

- (a) Le aree di attività "sensibili" alla commissione dei reati, vale a dire le attività nel cui ambito possono ipoteticamente crearsi le occasioni per la realizzazione dei comportamenti illeciti previsti dal Decreto ("**Attività Sensibili**");
- (b) I processi "strumentali" alla realizzazione dei reati di cui al Decreto, vale a dire i processi nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero crearsi le condizioni e/o gli strumenti per commettere reati.

Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro o CCNL: il Contratto Collettivo Nazionale Lavoro per i dipendenti delle aziende del settore terziario, commercio, distribuzione e servizi applicabile ai dipendenti di Statkraft Italia.

Codice di Condotta: il Codice di Condotta adottato da Statkraft Italia, a cui collaboratori, fornitori, e tutti i soggetti che operano in nome e per conto della Società devono attenersi. Il Codice di Condotta definisce i valori etici fondamentali e le regole di condotta negli affari che l'intero personale della Società deve rispettare nello svolgimento delle proprie attività.

Decreto 231 o Decreto: il Decreto Legislativo n. 231 del 8 Giugno 2001 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 Giugno 2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

Destinatari: (a) amministratori; (b) membri degli organi societari; (c) qualsiasi altro soggetto in posizione apicale (per tale intendendosi qualsiasi persona che rivesta funzioni di rappresentanza, gestione, amministrazione, direzione o controllo della Società); (d) dipendenti e collaboratori esterni a qualsiasi titolo (a tempo indeterminato, a termine, a tempo parziale, interinali, stagisti di qualsiasi grado ed in forza a qualsivoglia tipo di rapporto contrattuale, ancorché distaccati all'estero) sottoposti alla direzione o alla vigilanza dei soggetti c.d. apicali della Società.

Dipendenti: ciascuna persona direttamente dipendente di Statkraft Italia avente contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato.

Enti: persone giuridiche, società e associazioni anche prive di personalità giuridica cui può essere attribuita la responsabilità amministrativa ex Decreto 231.

Linee Guida: le "linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001" emanate da Confindustria così come da ultimo aggiornate nel giugno 2021.

Modello 231: il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex Decreto 231 adottato da Statkraft Italia, per la prevenzione dei Reati e Illeciti Amministrativi, così come previsto dagli articoli 6 e 7 del Decreto 231.

Organismo di Vigilanza o OdV: organismo interno alla Società costituito ai sensi dell'articolo 6 del Decreto con delibera del Consiglio di Amministrazione della Società.

Procedure: il complesso di procedure, policy, e regolamenti interni adottati o applicati da Statkraft Italia a cui tutti i Destinatari, a vario titolo, sono tenuti ad attenersi e che definiscono le linee guida e regole che devono essere rispettate dai medesimi nello svolgimento delle proprie attività lavorative.

Statkraft Italia o SKI o la Società: Società Statkraft Italia S.r.l. con sede legale in Via Caradosso 9, 20123 Milano, Italia.

Sistema Disciplinare: l'insieme di sanzioni applicabili ai Destinatari in caso di violazioni del Modello.

Statuto dei Lavoratori: la Legge 30 maggio 1970 n. 300.

PARTE GENERALE

Si precisa che il testo in italiano del presente Modello deve essere inteso quale versione ufficiale e prevale in ogni caso sul testo in lingua inglese

1. PREMESSA

Il Decreto 231 ha introdotto per la prima volta nell'ordinamento italiano una forma di responsabilità amministrativa delle società e degli Enti per reati commessi nel loro interesse o a loro vantaggio "*da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso*" (c.d. "apicali") ovvero da "*persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di questi ultimi*" (c.d. "sottoposti") (art. 5 del Decreto). Nell'intento di valorizzare la funzione preventiva del sistema introdotto, il legislatore ha previsto l'esclusione della responsabilità nel caso in cui l'Ente abbia adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi (i.e. il Modello 231).

Il Modello 231 assolve la funzione di assicurare un sistema integrato di controlli e di procedure volte a minimizzare il rischio di commissione di illeciti nel contesto aziendale, rappresentando altresì uno strumento di comunicazione verso l'interno (apicali e sottoposti) e l'esterno (clienti, terzi, fornitori, collaboratori esterni) dei valori e dell'etica aziendale.

Statkraft Italia – quale realtà che opera nel settore delle energie rinnovabili, particolarmente sensibile alle problematiche della *compliance* – ha già da tempo adottato un sistema integrato di controlli e procedure atti ad assicurare il rispetto delle strategie aziendali ed il conseguimento dell'efficacia e della correttezza dei processi aziendali e il rispetto dei principi etici cui Statkraft Italia e il Gruppo Statkraft si ispirano.

Il Modello 231 si inserisce in tale sistema allo scopo specifico di presidiare lo svolgimento delle attività che presentano astratti profili di rischio di compimento dei reati compresi nel perimetro del Decreto 231, attraverso protocolli procedurali ed elementi di controllo aventi lo scopo di prevenire comportamenti degli esponenti aziendali che possano porsi in contrasto con la normativa vigente.

Il presente Modello 231 è adottato sulla base delle Linee Guida elaborate da Confindustria per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001 come da ultimo aggiornate nel giugno 2021.

2. IL DECRETO 231

2.1 I presupposti della responsabilità amministrativa degli enti

Il Decreto 231 ha introdotto per la prima volta nell'ordinamento italiano la "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*", adeguando in tal modo la normativa italiana alla disciplina comunitaria in materia.

Ai sensi dell'art. 5 del Decreto, perché sia configurabile una responsabilità amministrativa in capo all'Ente, occorre che ricorrano i seguenti tre presupposti:

- (c) Il reato commesso dev'essere uno tra quelli tassativamente indicati nel Decreto;
- (d) Il reato dev'essere stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'Ente stesso;
- (e) L'autore del reato dev'essere un soggetto in posizione apicale e/o un soggetto sottoposto alla direzione o vigilanza di soggetti in posizione apicale.

Più in particolare, il Decreto prevede la responsabilità amministrativa di società ed associazioni con o senza personalità giuridica, per reati commessi, nell'interesse o a vantaggio degli stessi, da:

- (f) Persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa o esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi;
- (g) Persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

I termini "*interesse*" e "*vantaggio*" devono essere valutati disgiuntamente, in quanto la locuzione "*o*" chiarisce in modo inequivocabile che la presenza di uno solo dei due requisiti consente la imputabilità della condotta all'Ente¹.

In particolare:

- (h) Il **vantaggio** consiste in una concreta acquisizione di una utilità economica per l'ente;
- (i) L'**interesse**, invece, implica solamente la finalizzazione della condotta illecita verso tale utilità.

Di contro, la responsabilità dell'Ente è esclusa laddove l'autore abbia agito "*nell'interesse esclusivo proprio o di terzi*" (art. 5, comma 2, del Decreto).

La responsabilità amministrativa dell'Ente e la responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato sono accertate nell'ambito del medesimo procedimento innanzi al giudice penale.

Inoltre, l'Ente risponde dell'illecito amministrativo anche nel caso in cui non sia individuata la persona fisica che ha materialmente commesso il reato ovvero qualora quest'ultima non sia imputabile (art. 8 del Decreto).

2.2 Il Sistema sanzionatorio

Il Decreto prevede specifiche sanzioni a carico dell'Ente che sia riconosciuto responsabile dell'illecito amministrativo dipendente da reato. Si tratta, più in particolare, di:

- (j) **Sanzioni pecuniarie:** applicabili a tutti gli illeciti, determinate attraverso un sistema basato su "quote" in numero non inferiore a cento e non superiore a mille e di importo variabile fra un minimo di Euro 258 ed un massimo di Euro 1.549,00. Inoltre, nei casi previsti dalla legge, la sanzione pecuniaria è determinata in relazione alla specifica percentuale, indicata per ciascun illecito, del fatturato globale totale dell'ente relativo all'esercizio finanziario precedente quello in cui è stato commesso il reato o, se

¹ In merito, la Corte di Cassazione ha sostenuto che "*in tema di responsabilità da reato delle persone giuridiche e delle società, l'espressione normativa, con cui se ne individua il presupposto nella commissione dei reati nel suo interesse o suo vantaggio, non contiene unaendiadi, perché i termini hanno riguardo a concetti giuridicamente diversi, potendosi distinguere un interesse a monte, per effetto di un indebito arricchimento, prefigurato e magari non realizzato, in conseguenza dell'illecito, da un vantaggio obiettivamente conseguito con la commissione del reato, seppure non prospettato ex ante, sicché l'interesse e il vantaggio sono in concorso reale*" (Cass. Pen. Sez. II n. 3614 del 30 gennaio 2006).

inferiore, all'esercizio finanziario precedente l'applicazione della sanzione pecuniaria. Quando non è possibile accertate il fatturato globale totale dell'ente, la sanzione pecuniaria è applicata nell'importo determinato in relazione a ciascun illecito;

(k) **Sanzioni interdittive:** di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni, quali, in particolare, l'interdizione dall'esercizio dell'attività, il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o la revoca di quelli eventualmente già concessi, il divieto di pubblicizzare beni o servizi. Le sanzioni interdittive sono applicate nelle ipotesi tassativamente indicate dal Decreto, solo se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

(i) L'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale, ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione e vigilanza quando la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;

(ii) In caso di reiterazione degli illeciti.

In luogo dell'applicazione della sanzione, il giudice può disporre la prosecuzione dell'attività dell'Ente da parte di un commissario giudiziale.

Le sanzioni interdittive possono essere applicate all'Ente in via cautelare quando sussistono gravi indizi per ritenere l'esistenza della responsabilità dell'Ente nella commissione del reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa natura di quello per cui si procede (art. 45 del Decreto). Anche in tale ipotesi, in luogo della misura cautelare interdittiva, il giudice può nominare un commissario giudiziale per la prosecuzione dell'attività qualora l'Ente presti un servizio di interesse per la collettività, ovvero l'interruzione della sua attività possa provocare rilevanti ripercussioni sull'occupazione. In tale ipotesi, il profitto eventualmente derivante dalla prosecuzione dell'attività è oggetto di confisca.

L'inosservanza delle sanzioni interdittive costituisce un reato autonomo previsto dal Decreto anche come fonte di possibile responsabilità amministrativa dell'Ente (art. 23 del Decreto).

Con riferimento ai reati contro la Pubblica Amministrazione, nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3 dell'art. 25 del Decreto, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti apicali, e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti sottoposti. In quest'ultimo caso, se prima della sentenza di primo grado l'Ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa fosse portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2 del Decreto.

- (l) **Confisca**: anche per equivalente, del prezzo o del profitto del reato, ossia dell'utilità ricavata dall'Ente in relazione alla commissione del reato;
- (m) **Pubblicazione della sentenza**: che applica la sanzione amministrativa;

2.3 La funzione del Modello

Nell'intento di valorizzare la funzione preventiva del sistema introdotto, il legislatore ha previsto l'esclusione della responsabilità nel caso in cui l'Ente abbia adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Più in particolare, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Decreto, l'Ente – pur in presenza di un reato commesso nel suo interesse o vantaggio da soggetti apicali o da dipendenti – non risponde del connesso illecito amministrativo se dimostra che:

- (n) **L'organo dirigente ha adottato** ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, **un modello** di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- (o) È stato affidato a un organismo di vigilanza dell'Ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza di tale modello nonché di proporre l'aggiornamento;
- (p) Le persone che hanno commesso il reato hanno agito **eludendo fraudolentemente il suddetto modello** (ove si tratti di soggetti apicali);
- (q) Non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV.

Il Decreto specifica inoltre che il modello di organizzazione, gestione e controllo deve:

- (r) Individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che siano commessi reati;
- (s) Prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- (t) Individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- (u) Prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo di vigilanza;
- (v) Introdurre un Sistema Disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

2.4 Reati/Illeciti amministrativi

Di seguito si riportano, le categorie di reato che possono far sorgere una responsabilità dell'ente ai sensi del Decreto:

- (a) Reati ai danni della Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25)²;
- (b) Reati informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis)³;
- (c) Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter)⁴;
- (d) Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis)⁵;
- (e) Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1)⁶;
- (f) Reati societari (art. 25-ter)⁷;
- (g) Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater)⁸;
- (h) Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1)⁹;

² Come integrati e modificati, da ultimo, ai sensi della L. 22 maggio 2015 n. 68 e successive modifiche della L. n. 3/2019 e da ultimo dal D. Lgs. 75/2020 di recepimento della direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, "relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale".

³ Introdotti dall'art. 7, L. 18 marzo 2008, n. 48. Si tratta, più in dettaglio, di reati in materia di falsità informatiche e di certificazioni relative alle firme elettroniche (artt. 491-bis e 640-quinquies); reati contro la sicurezza e integrità dei dati e sistemi (artt. 615-ter, -quater, -quinquies; 617-quater e quinquies; 635-bis, ter, quater, quinquies c.p.). Con riferimento al reato di cui all'art. 491-bis lo stesso è stato modificato dal D.Lgs. n. 7/2016, che ha depenalizzato il falso informatico relativo agli atti tra privati.

⁴ Introdotti dall'art. 2, co. 29, della L. 15.7.2009, n. 94 successivamente modificati dalla L. 69/2015. Si tratta, più in dettaglio, dei reati di associazione a delinquere diretta alla riduzione in schiavitù, alla tratta di persone o all'acquisto o alienazione di schiavi (art. 416, co. 6 c.p.); associazione a delinquere di stampo mafioso (art. 416-bis c.p.); scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.); sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.); delitti commessi avvalendosi delle condizioni di assoggettamento ed omertà derivanti dall'esistenza di un condizionamento mafioso; associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); associazione per delinquere (art. 416 c.p.) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a) n. 5 c.p.p.).

⁵ Introdotti dall'art. 6 della L. 23 novembre 2001, n. 409, recante "Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro" e successivamente modificati (con specifico riguardo alle fattispecie di cui agli artt. 473 e 474 c.p.) dall'art. 15 della L. 23 luglio 2009, n. 99.

⁶ Introdotti dall'art. 15 della L. 23 luglio 2009, n. 99. Si tratta, più in dettaglio, dei delitti di Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.); Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.); Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.); Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.); Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.); Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.); Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis); Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.).

⁷ L'articolo è stato aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015, dal D.Lgs. n. 38/2017 e dalla L. n. 3/2019. Si tratta, più in dettaglio dei reati di false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.); fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.); false comunicazioni sociali nelle società quotate (art. 2622 c.c.); falso in prospetto (art. 2623 c.c.); falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della Società di Revisione (art. 2624 c.c.); impedito controllo (art. 2625 c.c.); indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.); illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.); illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.); operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.); formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.); indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.); illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.); aggio (art. 2637 c.c.); omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629 bis c.c.); ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.); corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) e istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.).

⁸ Introdotti dalla L. n. 7/2003.

⁹ Introdotta dall'art. 8 L. 9 gennaio 2006, n. 7.

- (i) Delitti contro la personalità individuale in materia di tutela dei minori e riduzione in schiavitù (*25-quinquies*)¹⁰;
- (j) Reati ed illeciti amministrativi in materia di market abuse (artt. 184 e 185 TUF) (art. 25-*sexies*)¹¹;
- (k) Reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (art. 25-*septies*)¹²;
- (l) Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ed autoriciclaggio (art. 25-*octies*)¹³;
- (m) Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-*octies*.1);
- (n) Delitti contro la politica estera e la sicurezza comune dell'Unione Europea (art. 25-*octies*.2);
- (o) Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-*novies*)¹⁴;
- (p) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-*decies*)¹⁵;
- (q) Reati ambientali (art. 25-*undecies*)¹⁶;
- (r) Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-*duodecies*)¹⁷;
- (s) Reato di razzismo e xenofobia (art. 25-*terdecies*)¹⁸;
- (t) Reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-*quaterdecies*)¹⁹;
- (u) Reati tributari (art. 25-*quingquiesdecies*)²⁰;

¹⁰ Introdotti dalla L. 11 agosto 2003, n. 228 e successivamente modificato dal D.Lgs. 39/2014. Si tratta, più in dettaglio, dei delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù e di pornografia minorile, e precisamente: riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.); prostituzione minorile (art. 600-*bis* c.p.); pornografia minorile (art. 600-*ter* c.p.); detenzione di materiale pornografico (art. 600-*quater*) iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*quinquies* c.p.); tratta di persone (art. 601 c.p.); acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.).

¹¹ Introdotti dalla L. n. 62/2005, dalla L. n. 262/2005 del dal D.lgs. n. 107/2018. Si tratta, più in particolare, dei delitti di abuso di informazioni privilegiate (artt. 184 TUF) e di manipolazione del mercato (art. 185 TUF).

¹² Introdotti dall'art. 9 della L. n. 123/2007 Successivamente la Legge 23 marzo 2016, n. 41 ha aumentato la pena prevista dall'art. 589 c.p. (omicidio colposo derivante da violazione delle norme infortunistiche), portandola ad un massimo di 7 anni.

¹³ Introdotti dal D. Lgs. n. 231/2007 e successivamente modificato dalla L. n. 186/2014.

¹⁴ Introdotti dall'art. 15 della L. 23 luglio 2009, n. 99.

¹⁵ Introdotti dalla L. n. 116/2009.

¹⁶ Introdotti dal D. Lgs. n. 121/2011 e modificati dalla L. n. 68/2015.

¹⁷ Introdotta dal D. Lgs. n. 109/2012 e dalla L. n. 161/2017.

¹⁸ Introdotti dalla L. n. 167/2017.

¹⁹ Introdotti dalla L. n. 39/2019.

²⁰ Introdotti dalla L. n. 157/2019 che ha convertito in legge, con modificazioni, il D.l. n.124/2019, recante "disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili" e dalla D. Lgs. 75/2020 di recepimento della direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, "relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale".

- (v) Contrabbando (art. 25-*sexiesdecies*)²¹;
- (w) Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-*septiesdecies*)²²;
- (x) Riciclaggio di beni culturali devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-*duovedecies*)²³;
- (y) Delitti contro gli animali (art. 25-*undevicies*)²⁴;
- (z) Reati transnazionali in materia di associazioni criminose, traffico di migranti, intralcio alla giustizia (art. 10, L. 16 Marzo 2006 n.146)²⁵.

Con riferimento alle suddette categorie di reato, si precisa che con riferimento alle seguenti famiglie di reato presupposto, il rischio di commissione degli stessi a vantaggio o nell'interesse della Società, pur non potendosi escludere, è stato ritenuto ragionevolmente remoto/risibile considerata l'attività dalla stessa svolta:

- (aa) Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis);
- (bb) Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-*bis.1*);
- (cc) Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25-*quarter*);
- (dd) Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-*quater.1*);
- (ee) Reati ed illeciti amministrativi in materia di market abuse (artt. 184 e 185 TUF) (art. 25-*sexies*)²⁶;
- (ff) Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-*quaterdecies*);

²¹ Introdotto dal D. Lgs. 75/2020 di recepimento della direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, "*relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale*".

²² Introdotti dalla Legge n. 22 del 9 marzo 2022.

²³ Introdotti dalla Legge n. 22 del 9 marzo 2022.

²⁴ Introdotti dalla Legge n. 82 del 6 giugno 2025.

²⁵ Introdotti dalla L. n. 146/2006 che, nel ratificare la Convenzione ed i Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale adottati dall'Assemblea generale il 15 gennaio 2000 ed il 31 maggio 2001, ha previsto la responsabilità degli enti per i reati transnazionali di associazione a delinquere (art. 416 c.p.); associazione a delinquere di tipo mafioso (art. 416-*bis* forma dell'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria e del favoreggiamento personale (artt. 377-*bis* e 378 c.p.). Si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora in esso sia coinvolto un gruppo criminale organizzato e che sia commesso in più di uno Stato, ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione e controllo avvenga in un altro Stato; ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

²⁶ Introdotti dalla L. n. 62/2005, dalla L. n. 262/2005 del dal D.lgs. n. 107/2018. Si tratta, più in particolare, dei delitti di abuso di informazioni privilegiate (artt. 184 TUF) e di manipolazione del mercato (art. 185 TUF).

- (gg) Reati di contrabbando (art. 25-sexiesdecies);
- (hh) Delitti contro gli animali (art. 25-undevicies);
- (ii) Reati in materia di sostanze alimentari, rilevanti solo per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva (Legge 9/2013).

Per una illustrazione maggiormente approfondita della valutazione alla base di tali considerazioni circa l'applicabilità delle suddette famiglie di reato si rimanda al documento di Control Risk Self Assessment, sezione "Fattispecie di Reato".

Per quanto concerne le altre tipologie di reati, il cui rischio di commissione è stato stimato ridotto all'esito del *Risk Self Assessment* condotto, la Società ha comunque adottato un complesso di presidi – organizzativi e procedurali – volti ad assicurare il corretto svolgimento delle attività aziendali, astrattamente idoneo a minimizzare il rischio di commissione anche di tali illeciti, richiamandosi, anzitutto, al riguardo, all'insieme di valori e principi contenuti nel Codice di Condotta nonché alle Procedure dettate con specifico riguardo alla prevenzione dei reati indicati nella Parte Speciale del Modello.

L'Ente risponde anche degli illeciti dipendenti da delitti tentati: in tale ipotesi, le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'Ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

2.5 I reati commessi all'estero

Ai sensi dell'art. 4 del Decreto, l'Ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione ai reati contemplati dal Decreto medesimo o da leggi collegate commessi all'estero, purché nei suoi confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

I presupposti su cui si fonda la responsabilità dell'Ente per reati commessi all'estero, quali previsti dalla legge 16 marzo 2006, n.146, ovvero desumibili dal Decreto, sono i seguenti:

- (a) Il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'Ente (art. 5, co. 1, del Decreto);
- (b) L'Ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano (art. 4 del Decreto);
- (c) L'Ente risponde per determinate fattispecie di reato e ove ricorrano le condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. sempre che ciò sia richiesto dal Ministro della Giustizia anche nei confronti della società.

3. LA GOVERNANCE DELLA SOCIETÀ

3.1 La Società

Statkraft Italia è parte del Gruppo Statkraft, fondato a Oslo, interamente di proprietà dello stato norvegese. Il Gruppo Statkraft è un generatore dal 1895 di energia da fonti rinnovabili, nonché il più grande produttore di energia della Norvegia e il terzo più grande della regione nordica. Statkraft sviluppa e genera energia idroelettrica, energia eolica, gas e teleriscaldamento, ed è anche un attore nei mercati internazionali dell'energia. Il Gruppo ha sede principale ad Oslo ed opera in circa 19 paesi.

In questo contesto, Statkraft Italia, costituita nel 2019, con sede a Milano svolge, direttamente o tramite società controllate (SPVs), attività di promozione e sviluppo (nonché a tendere anche di costruzione e gestione) di impianti di fonti rinnovabili nel settore **eolico, accumuli e solare** su scala industriale nel territorio italiano.

Statkraft Italia ha un capitale sociale interamente sottoscritto e versato dalla società di diritto norvegese Statkraft European Wind and Solar holding A.S ed è sottoposta a direzione e coordinamento ex art. 2497-bis del codice civile di Statkraft A.S.

Il sistema di *corporate governance* della Società è così articolato:

- (a) *Proprietà*: 100% della dalla società di diritto norvegese Statkraft European Wind and Solar holding A.S, unico socio titolare effettivo del capitale sociale.
- (b) *Assemblea*: è competente a decidere sulle materie alla stessa riservate dalla legge e dallo Statuto della Società. Per le modalità di convocazione e di decisione dei soci si rinvia a quanto previsto dallo Statuto.
- (c) *Consiglio di Amministrazione*: a cui spettano tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria con eccezione di quelli riservati ai soci secondo le previsioni previste dallo Statuto della Società.
- (d) *Revisore legale*: la revisione legale dei conti è affidata a una società di revisione. La società di revisione svolge le verifiche previste dagli standard di revisione al fine di esprimere un giudizio sulla congruità del bilancio d'esercizio a rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione economico-patrimoniale e finanziaria della società nonché sulla correttezza delle procedure amministrative e contabili adottate dalla società.

La Società ha, inoltre, in essere contratti di servizio *intercompany*, che regolano formalmente le prestazioni di servizi all'interno del Gruppo, assicurando trasparenza agli oggetti delle prestazioni erogate ed ai relativi corrispettivi.

3.2 Il sistema di deleghe e procure

Il livello di autonomia, il potere di rappresentanza ed i limiti di spesa, assegnati ai vari titolari di deleghe e procure all'interno della Società, risultano sempre individuati e fissati in modo coerente con il livello gerarchico del destinatario della delega e della procura, nei limiti di quanto necessario all'espletamento dei compiti e delle mansioni oggetto di delega. Secondo il sistema di deleghe di cui la Società è dotata, la rappresentanza della Società è delegata a singoli soggetti, con potere di firma singola e/o congiunta, per lo svolgimento di specifiche attività (per maggiori informazioni sull'individuazione di tali attività si rinvia alla Visura della Società).

In caso di indagini per reato presupposto a carico di uno dei legali rappresentanti, il consigliere non indagato o un procuratore *ad acta* provvederà a munire l'ente di un difensore, diverso dal difensore dei legali rappresentanti.

3.3 Le procedure manuali ed informatiche

Nell'ambito del proprio sistema organizzativo, la Società ha adottato un sistema di Procedure, manuali ed informatiche, volte a regolamentare, anche nel rispetto dei principi indicati dalle Linee Guida, lo svolgimento delle attività aziendali.

In particolare, le Procedure già adottate e loro successive integrazioni o modifiche, descrivono le regole di condotta che le risorse interne devono seguire nell'ambito dei vari processi, prevedendo punti di controllo necessari ad un corretto svolgimento delle attività aziendali.

Tali modalità operative assicurano il rispetto dei seguenti principi:

- (a) Favorire il coinvolgimento di più soggetti, onde addivenire ad una adeguata separazione dei compiti;
- (b) Adottare misure volte a garantire che ogni operazione, transazione ed azione sia verificata, documentata, coerente e congrua;
- (c) Documentare le fasi di controllo espletate con riferimento alle singole operazioni e/o azioni effettuate.

Le Procedure, oltre ad essere diffuse presso le funzioni interessate attraverso specifica comunicazione e, laddove necessario od opportuno, formazione, vengono raccolte e poste a disposizione di tutti i soggetti aziendali a mezzo della pubblicazione sullo *sharepoint* aziendale e /o distribuzione della relativa documentazione/manualistica.

4. METODOLOGIA SEGUITA PER LA REDAZIONE DEL MODELLO

4.1 Il progetto di redazione del Modello 231 di Statkraft Italia

Statkraft Italia, al fine di garantire sempre maggiori condizioni di correttezza e trasparenza nella gestione delle proprie attività, ha ritenuto prioritario svolgere un'attività di predisposizione e adozione del Modello che, unitamente alle Procedure ed alle altre politiche e disposizioni emanate dalla Società, costituisce il programma per assicurare una efficace prevenzione e rilevazione di ogni eventuale violazione di legge.

I consulenti a cui l'incarico è stato affidato hanno costantemente sottoposto l'andamento del progetto a periodica verifica da parte dei vertici aziendali, al fine di condividere i risultati delle analisi svolte e di ottenere indicazioni e suggerimenti su eventuali criticità riscontrate.

4.2 Le funzioni e gli obiettivi del Modello 231

Il Modello ha per scopo la proceduralizzazione delle attività che comportano il rischio di commissione di un reato (ed in particolare di uno dei reati presupposto), al fine di evitarne la realizzazione.

Il Modello 231 ha, pertanto, la funzione di:

- (a) Individuare le attività svolte dalle singole funzioni, che per la loro particolare tipologia possono comportare un rischio di reato ai sensi del Decreto;
- (b) Analizzare i rischi potenziali con riguardo alle possibili modalità attuative dei reati rispetto al contesto operativo interno ed esterno nel quale opera la Società;

- (c) Valutare il sistema dei controlli preventivi esistente ed adeguarlo per garantire che il rischio di commissione dei reati sia ridotto ad un "livello accettabile", ovvero idoneo ad escludere la realizzazione di uno dei reati presupposto di cui al Decreto da parte dei soggetti apicali e sottoposti della Società;
- (d) Definire un sistema di regole che fissi le linee di comportamento generali, nonché specifiche procedure organizzative volte a disciplinare le attività nei settori cd. sensibili;
- (e) Definire un sistema di poteri autorizzativi e di firma che garantisca una puntuale e trasparente rappresentazione del processo di formazione e di attuazione delle decisioni;
- (f) Definire un sistema di controllo in grado di segnalare tempestivamente l'esistenza e l'insorgere di situazioni di criticità generale e/o particolare;
- (g) Definire un sistema di comunicazione e formazione per i Dipendenti che consenta la conoscibilità del Codice di Condotta, dei poteri autorizzativi, delle linee di dipendenza gerarchica, delle Procedure, dei flussi di informazione e di tutto quanto contribuisce a dare trasparenza all'attività;
- (h) Istituire ed attribuire ad un Organismo di Vigilanza specifiche competenze in ordine al controllo dell'effettività, dell'adeguatezza e dell'aggiornamento del Modello 231;
- (i) Definire un sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del Codice di Condotta e delle Procedure e dei protocolli previsti dal Modello 231.

La predisposizione e l'attuazione del Modello 231 ha come obiettivo non solo quello di consentire alla Società di beneficiare dell'esimente prevista dall'art. 6 del Decreto, ma anche, e in via del tutto primaria, quello di migliorare il proprio sistema di controllo interno, limitando in maniera significativa il rischio di commissione dei reati previsti dalla normativa *de qua*.

Il Modello 231, unitamente al Codice di Condotta, costituisce uno strumento di sensibilizzazione diretto a tutti gli *Stakeholders* della Società, ed ha l'obiettivo di determinare una piena consapevolezza in tali soggetti della gravità nel caso di commissione di un reato e delle conseguenze penalmente rilevanti non solo per sé stessi, ma anche per la Società, consentendo allo stesso, in presenza di tali situazioni, di agire tempestivamente ed efficacemente.

4.3 Il processo di redazione del Modello

La Società ha avviato un progetto finalizzato alla predisposizione del Modello e a tal fine ha svolto una serie di attività propedeutiche, suddivise in fasi, e dirette alla elaborazione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi.

In particolare, le fasi nelle quali si è articolato il percorso che ha portato all'individuazione delle aree a rischio e sulla base del quale è stato successivamente aggiornato il Modello, sono state quelle di seguito sinteticamente indicate.

(j) Fase 1: Analisi delle Attività Sensibili

In questa fase è avvenuta la raccolta di documentazione e informazioni volte a conoscere le attività e l'organizzazione dell'azienda.

- (i) In particolare, le **attività** che hanno caratterizzato questa fase sono state la raccolta ed analisi della documentazione interna quali, a titolo non esaustivo, organigrammi, deleghe e Procedure, policy, visure, CCNL;
- (ii) **Risultati:** all'esito di tale fase, è stato predisposto il piano interviste con i responsabili delle Direzioni e Funzioni e la mappatura preliminare delle attività sensibili.

(k) **Fase 2: Valutazione dei Rischi**

Tale fase è stata condotta secondo le tecniche di *Control Risk Self Assessment* (CRSA).

- (i) Nell'ambito di questa fase sono state svolte le seguenti **attività**: (i) conferma da parte del management dei processi e delle aree aziendali maggiormente esposti al rischio di irregolarità ed identificazione di ulteriori aree/processi a rischio; (ii) valutazione da parte del management del rischio legato a ciascuna attività sensibile identificata ai sensi del Decreto 231; (iii) identificazione e/o conferma delle modifiche organizzative necessarie ed opportune ai fini del Decreto 231 per una più efficace tutela rispetto ai rischi rilevanti; (iv) analisi del sistema di controllo in essere in ciascuna attività sensibile identificata durante le attività di *Control & Risk Self Assessment*;
- (ii) **Risultati:** all'esito di tale fase, è stata predisposta la Mappatura delle Aree di Rischio e delle relative attività sensibili e il Documento di *Risk Self Assessment* (rischio potenziale/livello di controllo/rischio residuo).

(l) **Fase 3: Gap Analysis e Piano d'Azione**

Tale fase si è strutturata come segue:

- (i) A seguito delle risultanze emerse dall'attività di *Risk Self Assessment*, sono state effettuate, rispetto a principi di controllo di riferimento, *benchmark* di mercato e *best practices*, le seguenti **attività** di fase: (i) identificazione e/o conferma delle modifiche organizzative necessarie ed opportune ai fini del Decreto 231, per una più efficace tutela rispetto ai rischi rilevanti; (ii) autovalutazione a livello aziendale dell'adeguatezza del disegno del sistema di controllo interno da parte di alcuni esponenti del management aziendale; (iii) analisi critica di maggior dettaglio per ciascuna attività sensibile a rischio di reato rilevante ai sensi del Decreto, di quanto evidenziato durante la fase precedente e del disegno dei sistemi di controllo interno in essere;
- (ii) **Risultati:** all'esito di tale fase, è stata predisposta la Gap Analysis del sistema di controllo interno e un Piano di Azione dettagliato riferito alle azioni correttive del sistema di controllo interno.

(m) **Fase 4: Redazione del Modello**

I risultati delle attività fin qui descritte sono riassunti nel presente Modello, la cui base è costituita tanto da queste attività quanto da *benchmark* di mercato e *best practice*.

Tali fasi sono state pedissequamente seguite – con l’eccezione della gap analysis, in fase di aggiornamento del presente Modello (nel corso dell’anno 2025).

5. STRUTTURA DEL MODELLO

5.1 Gli elementi del Modello

La Società ha inteso predisporre un Modello che, sulla scorta della propria esperienza e delle indicazioni derivanti dalle pronunce giurisprudenziali in materia, costituisca un adeguato presidio contro le possibilità di commissione dei reati, in coerenza con il sistema di *governance* e dei valori etici ai quali da sempre si ispira la Società.

Il Modello è costituito da una Parte Generale e da una Parte Speciale

- (n) La **Parte Generale** ha la funzione di definire i principi di carattere generale che la Società pone come riferimento per la gestione delle proprie attività e che sono, quindi, validi per la realtà della Società in senso lato e non soltanto per il compimento delle attività rischiose. In essa sono compendiate o allegate le seguenti parti, che ne costituiscono parte integrante:
 - (i) Codice di condotta
 - (ii) Elenco dei reati presupposto
 - (iii) Organigramma della Società

- (o) Le **Parti Speciali**, che indicano con alle Aree di Rischio esposte direttamente o indirettamente al rischio e con riferimento a queste, il sistema di controllo per la prevenzione delle diverse tipologie di reato in essere.

In particolare, le Parti Speciali hanno la funzione di:

- (i) Individuare il sistema dei controlli con particolare riferimento:
 - (A) Ai principi di comportamento;
 - (B) Ai protocolli di controllo generali;
 - (C) Ai protocolli di controllo specifici cui le singole funzioni devono attenersi nell'esercizio delle loro attività.
- (ii) Individuare i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.

Il Modello 231 di Statkraft Italia è costituito dalle seguenti Parti Speciali (o Protocolli):

- A. APPROVVIGIONAMENTI
- B. PERSONALE
- C. DEVELOPMENT

- D. COMUNICAZIONE, SPESE DI RAPPRESENTANZA, MECCANISMI DI CONDIVISIONE DEL VALORE
- E. CONTABILITA', FISCALITA', OPERAZIONI SOCIETARIE E FLUSSI FINANZIARI
- F. SISTEMI INFORMATICI
- G. SUPPORTO LEGALE E REGOLATORIO
- H. SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
- I. AMBIENTE
- J. COSTRUZIONE

- (p) Tutte le Procedure e le Policy adottate dalla Società ed esistenti a livello di Gruppo (così come rintracciabili all'interno della intranet aziendale alla funzione "**THE STATKRAFT WAY**"), che costituiscono presupposto e parte integrante del presente Modello, in quanto poste a presidio del rischio di reato e che sono state oggetto di puntuali attività di informazione e formazione dirette ai Destinatari, ciascuno in relazione alla funzione esercitata.

Il Modello è stato così articolato al fine di garantire una più efficace e snella attività di redazione dello stesso. Infatti, se la Parte Generale contiene la formulazione di principi di diritto da ritenersi sostanzialmente invariabili, la Parte Speciale, in considerazione del suo particolare contenuto, è invece più suscettibile di periodici aggiornamenti.

Inoltre, la dinamica della Società e l'evoluzione legislativa – quale, ad esempio, una possibile estensione delle tipologie di reati che risultano inserite o comunque collegate all'ambito di applicazione del Decreto – potranno rendere necessaria l'integrazione del Modello.

In considerazione di quanto sopra, l'OdV ha il compito di adottare ogni tipo di provvedimento affinché il Consiglio di Amministrazione della Società provveda ad operare gli aggiornamenti e le integrazioni ritenuti di volta in volta necessari.

5.2 Rapporto tra Modello 231 e Codice di Condotta

Ad integrazione degli strumenti di controllo previsti dal Decreto 231, la Società ha adottato il Codice di Condotta del Gruppo Statkraft, espressione di un contesto aziendale ove primario obiettivo è quello di soddisfare, nel migliore dei modi, le necessità e le aspettative degli *stakeholder*.

Il Codice di Condotta ha l'obiettivo, tra l'altro, di favorire e promuovere un elevato *standard* di professionalità e di evitare pratiche comportamentali difformi rispetto agli interessi dell'azienda o devianti rispetto alla legge, nonché contrastanti rispetto ai valori che la Società e il Gruppo di cui fa parte intende mantenere e promuovere.



Il Codice di Condotta deve essere, quindi, considerato quale fondamento essenziale del Modello 231, poiché insieme costituiscono un corpus sistematico di norme interne finalizzato alla diffusione di una cultura dell'etica e della trasparenza aziendale ed è elemento essenziale del sistema di controllo; le regole di comportamento in essi contenute si integrano, pur rispondendo i due documenti a una diversa finalità:

- (q) il Codice di condotta rappresenta uno strumento adottato in via autonoma e suscettibile di applicazione sul piano generale da parte della Società allo scopo di esprimere una serie di principi di etica aziendale che la Società riconosce come propri e sui quali intende richiamare l'osservanza di tutti i suoi dipendenti e di tutti coloro che cooperano al perseguimento dei fini aziendali;
- (r) Il Modello 231 risponde, invece, a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto 231, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati che possono comportare la responsabilità della Società.

5.3 Il sistema organizzativo ed autorizzativo

5.3.1 Sistema organizzativo

Il Sistema organizzativo deve essere sufficientemente formalizzato e chiaro, soprattutto per quanto attiene all'attribuzione di responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica ed alla descrizione dei compiti, con specifica previsione di principi di controllo.

La struttura organizzativa della Società è formalizzata e rappresentata graficamente in un organigramma, il quale definisce con chiarezza le linee di dipendenza gerarchica ed i legami funzionali tra le diverse posizioni di cui si compone la struttura stessa. In questo modo si intende assicurare una gestione che sia coerente con gli obiettivi strategici fissati dal vertice della Società.

5.3.2 Sistema autorizzativo

I poteri autorizzativi e di firma devono essere assegnati in coerenza alle responsabilità organizzative e gestionali, prevedendo, quando richiesto, una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese, specialmente per quanto riguarda quelle attività considerate a rischio di reato.

I poteri autorizzativi e di firma di cui si è dotata la Società sono coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate e prevedono l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese.

5.4 I principi di controllo

La Società, con il presente Modello, ha inteso provvedere al processo di implementazione del nuovo sistema dei controlli incentrato sui principi di seguito rappresentati.

I principi di controllo che devono ispirare la gestione di tutte le Attività sensibili emerse e contenute nella c.d. *mappatura dei rischi*, nonché in tutti i processi interni, sono i seguenti:

- (a) Garantire integrità ed etica nello svolgimento dell'attività, tramite la previsione di opportune regole di comportamento volte a disciplinare ogni specifica attività considerata a rischio reato;
- (b) Individuare ciascuna funzione della Società coinvolta nelle attività a rischio reato;
- (c) Attribuire le responsabilità decisionali in modo commisurato al grado di responsabilità e autorità conferito;
- (d) Definire, assegnare e comunicare correttamente i poteri autorizzativi e di firma, prevedendo, quando richiesto, una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese, in modo tale che a nessun soggetto siano attribuiti poteri discrezionali illimitati;
- (e) Garantire il principio di separazione dei compiti nella gestione dei processi/attività, provvedendo ad assegnare a soggetti diversi le fasi cruciali di cui si compone il processo/attività ed, in particolare, quelle:
 - (i) Dell'autorizzazione;
 - (ii) Dell'esecuzione;
 - (iii) Del controllo.
- (f) Regolamentare l'attività a rischio tramite appositi protocolli, prevedendo gli opportuni punti di controllo (verifiche, riconciliazioni, ecc.);
- (g) Assicurare la verificabilità, la documentazione, la coerenza e la congruità di ogni operazione o transazione. A tal fine, deve essere garantita la tracciabilità dell'attività attraverso un adeguato supporto documentale su cui si possa procedere in ogni momento all'effettuazione di controlli. È opportuno, dunque, che per ogni operazione si possa facilmente individuare:
 - (i) Chi ha autorizzato l'operazione;
 - (ii) Chi l'ha materialmente effettuata;
 - (iii) Chi ha provveduto alla sua registrazione;
 - (iv) Chi ha effettuato un controllo sulla stessa.

La tracciabilità delle operazioni è assicurata con un livello maggiore di certezza mediante l'utilizzo di sistemi informatici;

- (h) Assicurare la documentazione dei controlli effettuati; a tal fine le procedure con cui vengono attuati i controlli devono garantire la possibilità di ripercorrere le attività di controllo effettuate, in modo tale da consentire la valutazione circa la coerenza delle metodologie adottate e la correttezza dei risultati emersi.

Detti principi di controllo sono stati presi a riferimento nella fase di elaborazione delle Procedure interne e di quelle di Parte Speciale.

5.5 Il sistema di gestione dei flussi finanziari

L'art. 6, comma 2, lett. c) del Decreto dispone che i modelli prevedano "*modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati*". La disposizione trova la sua *ratio* nella constatazione che molti dei reati presupposto possono essere realizzati tramite i flussi finanziari della Società (es.: costituzione di fondi extra-contabili per la realizzazione di atti di corruzione).

Le Linee Guida raccomandano l'adozione di meccanismi di procedimentalizzazione delle decisioni che, rendendo documentate e verificabili le varie fasi del processo decisionale, impediscano la gestione impropria di tali flussi finanziari.

Sempre sulla base dei principi indicati nelle Linee Guida, il sistema di controllo relativo ai processi amministrativi, in particolare, al processo di gestione dei flussi finanziari, si basa sulla separazione dei compiti nelle fasi chiave del processo, separazione che deve essere adeguatamente formalizzata e per la quale deve essere prevista una buona tracciabilità degli atti e dei livelli autorizzativi da associarsi alle singole operazioni.

In particolare, gli elementi specifici di controllo sono così di seguito rappresentati:

- (a) Esistenza di soggetti diversi operanti nelle differenti fasi/attività del processo;
- (b) Predisposizione e autorizzazione della proposta di pagamento per assolvere l'obbligazione debitamente formalizzata;
- (c) Controllo sull'effettuazione del pagamento;
- (d) Riconciliazioni a consuntivo;
- (e) Esistenza di livelli autorizzativi per la richiesta di pagamento che siano articolati in funzione della natura dell'operazione (ordinaria/straordinaria) e dell'importo;
- (f) Effettuazione sistematica delle riconciliazioni dei conti interni e dei rapporti intrattenuti con gli istituti di credito con le risultanze contabili;
- (g) Tracciabilità degli atti e dei documenti che hanno già originato un pagamento.

5.6 Principi e Protocolli di Prevenzione Generali

5.6.1 Principi Generali di Prevenzione

Il sistema protocollare per la prevenzione dei reati è stato realizzato applicando alle singole attività sensibili i seguenti Principi Generali di Prevenzione che ispirano i Protocolli di Prevenzione Generali di cui al successivo paragrafo, nonché i Controlli Preventivi della Parte Speciale:

- (a) **Regolamentazione:** esistenza di disposizioni interne e protocolli formalizzati idonei a fornire principi di comportamento e modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili, nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
- (b) **Tracciabilità:** 1) ogni operazione relativa all'attività sensibile deve essere, ove possibile, adeguatamente documentata; 2) il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile *ex post*, anche tramite appositi supporti documentali;
- (c) **Separazione dei compiti:** applicazione del principio di separazione dei compiti tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla. Tale separazione è garantita dall'intervento, all'interno di uno stesso macro processo della Società, di più soggetti, al fine di garantire indipendenza e obiettività dei processi;
- (d) **Procure e deleghe:** i poteri autorizzativi e di firma assegnati devono essere: 1) coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese; 2) chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società. Devono essere definiti i ruoli all'interno della Società ai quali è assegnato il potere di impegnare la Società in determinate spese, specificando i limiti e la natura delle stesse. L'atto attributivo di funzioni deve rispettare gli specifici requisiti eventualmente richiesti dalla legge (es. delega in materia di salute e sicurezza dei lavoratori);
- (e) **Codice di Condotta:** le attività devono essere svolte conformemente ai principi esposti nel Codice di Condotta.

5.6.2 *Protocolli di prevenzione generali*

Nell'ambito delle attività sensibili individuate per ciascuna tipologia di reato (si veda la Parte Speciale del Modello), i Protocolli di prevenzione generali prevedono che:

- (a) Tutte le operazioni, la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società rispondano ai principi e alle prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge, nell'atto costitutivo e nello Statuto, nel Codice di Condotta e nelle procedure, ove già esistenti;
- (b) Siano definite ed adeguatamente comunicate le disposizioni interne idonee a fornire principi di comportamento e modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili, nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
- (c) Per tutte le operazioni:
 - (i) Siano formalizzate le responsabilità di gestione, coordinamento e controllo all'interno della Società, nonché i livelli di dipendenza gerarchica e la descrizione delle relative responsabilità;
 - (ii) Siano sempre documentabili e ricostruibili le fasi di formazione degli atti e i relativi livelli autorizzativi;

- (iii) La Società adotti strumenti di comunicazione dei poteri di firma conferiti che ne garantiscano la conoscenza nell'ambito della Società;
- (iv) L'assegnazione e l'esercizio dei poteri nell'ambito di un processo decisionale siano congruenti con le posizioni di responsabilità e con la rilevanza e/o la criticità delle sottostanti operazioni economiche;
- (v) L'accesso ai dati della Società sia conforme al D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni e del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali;
- (vi) L'accesso e l'intervento sui dati della Società sia consentito esclusivamente alle persone autorizzate;
- (vii) Sia garantita la riservatezza nella trasmissione delle informazioni;
- (viii) I documenti riguardanti la formazione delle decisioni e l'attuazione delle stesse siano archiviati e conservati, a cura della funzione competente, con modalità tali da non permetterne la modificazione successiva, se non con apposita evidenza;
- (ix) L'accesso ai documenti già archiviati sia consentito solo alle persone autorizzate in base alle norme interne.

5.6.3 *Principi generali degli standard di controllo relativi alle Attività sensibili dei reati dolosi*

Gli standard generali di controllo posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i presidi specifici di controllo possono essere sintetizzati come segue:

- (a) **Sistema organizzativo sufficientemente aggiornato, formalizzato e chiaro:** lo standard si riferisce all'attribuzione di responsabilità, linee di dipendenza gerarchica e descrizione dei compiti, con specifica previsione di principi di controllo quali, ad esempio, la contrapposizione di funzioni. Nell'ambito del sistema organizzativo, attenzione andrà prestata ai sistemi premianti dei dipendenti: essi sono necessari per indirizzare le attività del personale operativo e manageriale verso il conseguimento degli obiettivi aziendali. Tuttavia, se basati su target di performance palesemente immotivati ed inarrivabili, essi potrebbero costituire un velato incentivo al compimento di alcune delle fattispecie di reato previste dal Decreto.
- (b) **Procedure manuali ed informatiche (sistemi informativi):** lo standard fa riferimento all'utilizzo di procedure tali da regolamentare lo svolgimento delle attività prevedendo gli opportuni punti di controllo (quadrature, approfondimenti informativi su particolari soggetti quali agenti, consulenti, intermediari). È opportuno valutare nel tempo la separazione dei compiti all'interno di ogni processo a rischio, verificando che le procedure aziendali e/o le prassi operative siano periodicamente aggiornate e tengano costantemente in considerazione le variazioni o novità intervenute nei processi aziendali e nel sistema organizzativo.
- (c) **Poteri autorizzativi e firma:** lo standard prevede che tali poteri siano assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali. Talune funzioni possono essere delegate a un soggetto diverso da quello originariamente titolare. Occorre

definire preliminarmente in modo chiaro e univoco i profili aziendali cui sono affidate la gestione e la responsabilità delle attività a rischio reato, avendo riguardo anche al profilo dell'opponibilità delle procure a terzi. La delega deve costituire lo strumento per un più efficace adempimento degli obblighi imposti dalla legge all'organizzazione complessa, non per un agevole trasferimento di responsabilità. A tal fine può rivelarsi utile una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese effettuate dal delegato. È inoltre importante prevedere un sistema coerente e integrato che comprenda tutte le deleghe o procure aziendali (comprese quelle in materia antinfortunistica ed in quella ambientale), periodicamente aggiornate alla luce sia delle modifiche normative, che delle eventuali variazioni nel sistema organizzativo aziendale. Sarebbe poi opportuno garantire la documentabilità del sistema di deleghe, al fine di rendere agevole una sua eventuale ricostruzione a posteriori.

- (d) **Sistemi di controllo integrato:** lo standard prevede che tali sistemi debbano considerare tutti i rischi operativi, in particolare relativi alla potenziale commissione di reati-presupposto, in modo da fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità generale e/o particolare. Occorre definire opportuni indicatori per le singole tipologie di rischio rilevato e i processi di *Risk Self Assessment* interni alle singole funzioni aziendali.

5.6.4 *Principi generali degli standard di controllo relativi alle Attività sensibili dei reati colposi in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro e dell'ambiente.*

- (a) **Struttura organizzativa:** con riferimento ai reati in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, è necessaria una struttura organizzativa con compiti e responsabilità definiti formalmente in coerenza con lo schema organizzativo e funzionale dell'impresa.

Deve essere prevista un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche adeguate e i poteri necessari per valutare, gestire e controllare il rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori (art. 30, comma 3 D.Lgs. n. 81/2008).

Il grado di articolazione delle funzioni si adatterà alla natura e alle dimensioni dell'impresa e alle caratteristiche dell'attività svolta.

Per garantire l'effettivo ed appropriato esercizio di tali funzioni è possibile ricorrere all'istituto della delega di funzioni, nel rispetto dei limiti e dei requisiti previsti dagli articoli 16 e 17 del D.Lgs. n. 81/2008.

Particolare attenzione va inoltre riservata alle figure specifiche operanti in tale ambito (RSPP, Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP), Medico Competente, ove previsto e, se presenti, RLS, addetti primo soccorso, addetto alle emergenze in caso d'incendio).

Tale impostazione comporta in sostanza che:

- (i) siano esplicitati i compiti della direzione aziendale, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori, del RSPP, del Medico Competente e di tutti gli altri soggetti, presenti in azienda e previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 relativamente alle attività di sicurezza di rispettiva competenza, nonché le connesse responsabilità;

- (ii) siano in particolare documentati i compiti del RSPP e degli eventuali addetti allo stesso servizio, del RLS, degli addetti alla gestione delle emergenze e del Medico Competente.

Al fine di prevenire illeciti ambientali, l'organizzazione dell'impresa deve invece contemplare procedure operative specifiche per effettuare efficacemente l'attività di gestione dei rischi ambientali che possono concorrere alla commissione dei reati richiamati dall'articolo 25-*undecies* del Decreto.

Tra le numerose iniziative e misure da promuovere, occorrerebbe quindi:

- (i) Procedimentalizzare e monitorare l'attività di valutazione dei rischi ambientali in funzione del quadro normativo e del contesto naturalistico-ambientale sul quale l'impresa insiste;
- (ii) Formalizzare opportune disposizioni organizzative al fine di individuare i responsabili del rispetto della normativa ambientale ed i responsabili operativi per la gestione delle tematiche ambientali, alla luce della valutazione dei rischi di cui sopra;
- (iii) Procedimentalizzare e monitorare le attività di pianificazione e consuntivazione delle spese in campo ambientale, di qualificazione, valutazione e monitoraggio dei fornitori (ad es. i lavoratori incaricati della caratterizzazione e classificazione dei rifiuti, piuttosto che dei trasportatori, smaltitori, intermediari incaricati della gestione dei rifiuti);
- (iv) Assicurare l'aggiornamento del Modello alla normativa in materia di reati ambientali, complessa e in costante evoluzione.

Con particolare riferimento al tema della delega, occorre considerare che, a differenza della delega di funzioni disciplinata nel D.Lgs. n. 81/2008, quella "ambientale" non è codificata. Pertanto, è necessario fare riferimento alle pronunce giurisprudenziali, anche di legittimità (v. Cass, sez. III pen., 12 ottobre 2009, n. 39729), che hanno chiarito la specificità delle delega cd. ambientale rispetto a quella in materia antinfortunistica, prevedendo la necessità che il contenuto della delega sia chiaro e inequivoco e si riferisca espressamente alle misure di rispetto della normativa ambientale.

In quest'ottica, i più recenti interventi della giurisprudenza ammettono la validità della "delega ambientale" in presenza delle seguenti condizioni: (i) specificità e inequivoca indicazione dei poteri delegati; (ii) dimensioni dell'azienda (in una organizzazione complessa è impensabile non farvi ricorso); (iii) capacità tecnica e idoneità del soggetto delegato; (iv) autonomia (gestionale e finanziaria) ed effettivi poteri del delegato; (v) accettazione espressa della delega.

Pertanto, valgono anche in questo settore i principi elaborati dalla giurisprudenza in relazione alla delega di funzioni: in caso di carenze strutturali sarà inevitabile il coinvolgimento dei vertici aziendali, ma al tempo stesso è da escludere che si possa affermare in astratto la responsabilità per inosservanza del dovere di controllo, che deve essere verificata in concreto con riferimento all'organizzazione aziendale, al tipo di delega e alla contestazione elevata.

- (b) **Comunicazione e coinvolgimenti:** la circolazione delle informazioni all'interno dell'azienda assume un valore rilevante per favorire il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati e consentire consapevolezza e impegno adeguati a tutti i livelli.

Il coinvolgimento, con riferimento alla salute e sicurezza sul lavoro, dovrebbe essere realizzato attraverso:

- (i) La consultazione preventiva della RLS, ove presente, e del Medico Competente, ove previsto, in merito alla individuazione e valutazione dei rischi e alla definizione delle misure preventive;
- (ii) Riunioni periodiche che tengano conto non solo delle richieste fissate dalla legislazione vigente, ma anche delle segnalazioni ricevute dai lavoratori e delle esigenze o problematiche operative riscontrate.

Con riferimento ai reati ambientali la comunicazione ed il coinvolgimento dei soggetti interessati dovrebbero essere realizzati attraverso riunioni periodiche di tutte le figure competenti per la verifica della corretta gestione delle tematiche ambientali, a valle delle quali dovrebbe essere prevista un'adeguata diffusione dei risultati (ad es. prestazioni, incidenti e mancati incidenti ambientali) all'interno dell'organizzazione e, quindi, anche verso i lavoratori.

- (c) **Gestione operativa:** il sistema di controllo dovrebbe integrarsi ed essere congruente con la gestione complessiva dei processi aziendali.

Dalla analisi dei processi aziendali e delle loro interrelazioni e dai risultati della valutazione dei rischi (siano essi relativi alla salute e sicurezza sul lavoro o rischi ambientali) deriva la definizione delle modalità per il corretto svolgimento delle attività che impattano in modo significativo su tali tematiche.

La Società, avendo identificato le aree di intervento associate agli aspetti di salute e sicurezza e di ambiente, dovrebbe esercitarne una gestione operativa regolata. In questo senso, particolare attenzione dovrebbe essere posta riguardo a:

- (i) Assunzione e qualificazione del personale;
- (ii) Organizzazione del lavoro (e delle postazioni di lavoro per la salute e sicurezza dei lavoratori);
- (iii) Acquisizione di beni e servizi impiegati dall'azienda e comunicazione delle opportune informazioni a fornitori ed appaltatori;
- (iv) Manutenzione normale e straordinaria;
- (v) Qualificazione e scelta dei fornitori e degli appaltatori;
- (vi) Gestione delle emergenze;
- (vii) Procedure per affrontare le difformità rispetto agli obiettivi fissati ed alle regole del sistema di controllo.

In aggiunta alle indicazioni sopra richiamate, il modello di prevenzione e gestione dei rischi di reati ambientali dovrebbe invece identificare, sulla base delle risultanze dell'analisi dei rischi, opportune misure di prevenzione, protezione e mitigazione dei rischi individuati. Analogamente, assumono rilevanza, ad esempio, tutte le tematiche di gestione dell'eventuale flotta aziendale (veicoli, natanti, aeromobili, etc.), degli impianti contenenti sostanze ozono-lesive, nonché di trattamento e smaltimento dei rifiuti, speciali o anche pericolosi, che vanno disciplinate in specifici protocolli aziendali volti a indirizzare l'operato degli addetti, in linea con l'articolata normativa di riferimento (ad es., rispetto dei vincoli temporali, di volumi e spazi fisici dedicati per gli stoccaggi temporanei dei materiali destinati allo smaltimento; verifiche da implementare sugli accessi delle società-terze addette al trasporto e smaltimento).

Sempre in materia di gestione e smaltimento dei rifiuti, richiedono inoltre particolare attenzione i controlli - sia in fase contrattuale, con il ricorso anche a specifiche clausole cautelative, che in sede di effettiva prestazione - inerenti ai fornitori cui vengono affidate tali attività.

Si fa presente, da ultimo, che taluni ambiti di attenzione in materia di tutela dell'ambiente presentano evidenti punti di contatto con analoghe aree di rischio, considerate in un'altra ottica, rilevanti per la salute e sicurezza sul lavoro (ad es. gestione delle emergenze, delle manutenzioni, ecc.). Pertanto, i presidi implementati al riguardo all'interno della Società potranno assumere una valenza sinergica, a copertura di entrambi i profili di attenzione.


- (d) **Sistema di monitoraggio:** La gestione della salute e sicurezza sul lavoro dovrebbe prevedere una fase di verifica del mantenimento delle misure di prevenzione e protezione dei rischi adottate e valutate idonee ed efficaci. Le misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione realizzate dall'azienda dovrebbero essere sottoposte a monitoraggio pianificato.

L'impostazione di un piano di monitoraggio si dovrebbe sviluppare attraverso:

- (i) Programmazione temporale delle verifiche (frequenza);
- (ii) Attribuzione di compiti e di responsabilità esecutive;
- (iii) Descrizione delle metodologie da seguire;
- (iv) Modalità di segnalazione delle eventuali situazioni difformi.

Dovrebbe, quindi, essere previsto un monitoraggio sistematico delle citate misure le cui modalità e responsabilità dovrebbero essere stabilite contestualmente alla definizione delle modalità e responsabilità della gestione operativa.

Quanto sopra può sintetizzarsi nel prospetto qui di seguito²⁷.

SISTEMI DI CONTROLLO PREVENTIVO REATI DOLOSI	SISTEMI DI CONTROLLO PREVENTIVO REATI COLPOSI (SICUREZZA E AMBIENTE)	PRINCIPI DI CONTROLLO
Codice di Condotta Sistema organizzativo sufficientemente aggiornato, formalizzato e chiaro Procedure manuali ed informatiche (sistemi informativi) Poteri autorizzativi e di firma Comunicazione al personale e sua formazione Sistemi di controllo integrato	Codice di Condotta Struttura organizzativa Formazione ed addestramento Comunicazione e coinvolgimento Gestione operativa Sistema di monitoraggio	<p>→ <i>“Ogni operazione, transazione, azione deve essere verificabile, documentata, coerente e congrua”</i></p> <p>→ <i>“Nessuno può gestire in autonomia un intero processo”</i></p> <p>→ <i>“I controlli devono essere documentati”</i></p> 

6. ORGANISMO DI VIGILANZA

6.1 Scopo e ambito di applicazione

L'art. 6, lett. b), del Decreto richiede all'Ente l'istituzione di un Organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (Organismo di Vigilanza), che vigili sul funzionamento e l'osservanza del Modello e che ne curi l'aggiornamento.

Ogni membro dell'Organismo di Vigilanza deve possedere le capacità e le qualifiche per adempiere ai doveri e ai compiti assegnati all'Organismo di Vigilanza dal Modello e deve soddisfare le seguenti condizioni/requisiti di:

- (a) Autonomia e indipendenza;
- (b) Adeguata esperienza in materia di *corporate governance*;

²⁷ Si noti che le Linee Guida non sono obbligatorie e la mancata conformità a punti specifici delle stesse non inficia di per sé la validità del Modello 231. La Società ha infatti realizzato il proprio Modello 231 sulla base della *best practice* e delle Linee Guida Confindustria, le cui indicazioni - peraltro non obbligatorie ed a carattere necessariamente generale e standardizzato – sono state prese in considerazione, integrate o disattese al fine di predisporre un modello organizzativo efficace alla luce della struttura societaria, del *core business* e della realtà aziendale di Statkraft Italia.

- (c) Onorabilità;
- (d) Continuità, ovvero mantenimento di una presenza ed una partecipazione continuative alle attività per tutta la durata del mandato.

I membri dell'Organismo di Vigilanza sono considerati ineleggibili e inidonei e, di conseguenza, se già nominati debbono essere revocati, nei seguenti casi:

- (a) Condanna:
 - (i) A pena detentiva in relazione per uno dei reati o degli illeciti amministrativi richiamati dal Decreto;
 - (ii) Alla pena della reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
 - (iii) Alla reclusione per uno dei reati previsti dal titolo XI del libro V del codice civile, come novellato dalle disposizioni del D. Lgs. 61/2002;
 - (iv) All'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- (b) Applicazione in via definitiva una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, comma 3, della L. 575/1965, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni;
- (c) Interdizione, inabilitazione, liquidazione giudiziale.

Ogni membro dell'OdV può essere revocato dall'incarico dal Consiglio di Amministrazione solo qualora gli possano essere contestate:

- (a) Gravi mancanze nello svolgimento delle proprie attività o violazioni del Regolamento, tra cui la violazione degli obblighi di riservatezza in ordine alle notizie ed alle informazioni acquisite in ragione del mandato;
- (b) Sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità, anteriormente alla nomina quale componente dell'OdV.

Ogni membro dell'OdV decade dall'incarico nel caso di applicazione di una misura cautelare personale.

Ogni membro dell'OdV può essere sospeso dall'incarico in caso d'iscrizione al registro dei soggetti sottoposti ad indagini da parte della magistratura inquirente.

Ciascun membro dell'OdV deve tempestivamente notificare al Consiglio di Amministrazione ogni circostanza che determini la necessità di provvedere alla sostituzione di uno degli altri membri dell'Organismo di Vigilanza medesimo.

Se la maggioranza dei membri dell'OdV non rimane in carica, tutti i membri dell'OdV decadono dall'ufficio.

La sostituzione del singolo membro dovrà avvenire il prima possibile da parte del Consiglio di Amministrazione, in ogni caso, non oltre un mese.

La Società provvede ad accertare, preventivamente alla nomina dei componenti, la sussistenza, in capo agli stessi, dei requisiti stabiliti dal Modello in aggiunta a quelli previsti dalla disciplina legale e regolamentare.

6.2 Composizione dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV è nominato dal Consiglio di Amministrazione e può avere una composizione collegiale di tre membri o monocratica (per le realtà di piccole dimensioni).

Ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza deve possedere le competenze e la qualifica professionale per svolgere i compiti e doveri assegnati all'Organismo stesso da parte della Società.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza restano in carica per il periodo definito dal Consiglio di Amministrazione.

All'atto della nomina dei componenti, il Consiglio di Amministrazione nomina anche un Presidente, responsabile di:

- (a) Promuovere la convocazione e dirigere le riunioni dell'Organismo di Vigilanza;
- (b) Coordinare i rapporti e gestire le relazioni tra l'Organismo di Vigilanza e il Consiglio di Amministrazione.

La carica di Presidente decorre dalla data della nomina e fino alla scadenza del corrispondente mandato in seno all'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza individua al proprio interno, ovvero tra i Dipendenti o consulenti della Società, una figura dedicata all'espletamento delle funzioni di redazione dei verbali delle riunioni dell'Organismo di Vigilanza, alla predisposizione ed elaborazione della documentazione sottoposta alle decisioni dell'OdV e allo svolgimento dei compiti concernenti gli aspetti organizzativi dell'OdV stesso.

6.3 Compiti e attività dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV provvede, tra le altre cose, a:

- (a) Promuovere e vigilare sulla diffusione e conoscenza del Modello e sull'attuazione del piano di formazione del personale attraverso piani di training ai Destinatari;
- (b) Segnalare al Consiglio di Amministrazione eventuali violazioni del Modello e/o della normativa vigente di cui venga conoscenza nell'espletamento dei compiti di cui sopra;
- (c) Vigilare sull'efficacia, sull'adeguatezza e sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei Destinatari. L'OdV esercita tali attività:
 - (i) Mantenendo i rapporti e assicurando flussi informativi verso il Consiglio di Amministrazione, garantendo un adeguato collegamento con la società di revisione esterna, nonché con gli altri organi di controllo della Società;
 - (ii) Formulando previsioni di spesa per lo svolgimento della propria attività;

- (iii) Coordinando e promuovendo le iniziative formative per il personale e le comunicazioni periodiche ai Dipendenti e (ove necessario) agli *outsourcer* e consulenti al fine di informarli circa le disposizioni del Modello;
- (iv) Conducendo ispezioni, anche attraverso l'analisi di documenti e/o la richiesta di informazioni alle funzioni, personale dipendente e non;
- (v) Verificando periodicamente l'attuazione ed effettiva funzionalità delle soluzioni/azioni correttive proposte;
- (vi) Assicurando la riservatezza delle informazioni di cui vengano in possesso.

Il Consiglio di Amministrazione accerta periodicamente l'adeguatezza dell'Organismo di Vigilanza, in termini sia di struttura organizzativa sia di poteri, adottando le opportune modifiche e/o integrazioni.

All'Organismo di Vigilanza è assegnato un budget annuale, avallato dal Consiglio di Amministrazione.

6.4 Flussi informativi dell'Organismo di Vigilanza verso gli Organi societari

L'Organismo di Vigilanza riferisce al Consiglio di Amministrazione in merito all'attuazione del Modello e all'emersione di eventuali aspetti critici, e comunica l'esito delle attività svolte nell'esercizio dei compiti assegnati periodicamente con una relazione annuale.

In particolare, l'attività di *reporting* ha ad oggetto:

- (a) L'attività complessivamente svolta nel corso del periodo oggetto di *reporting*, con particolare riferimento a quella di verifica;
- (b) Le criticità emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni alla Società, sia in termini di efficacia del Modello;
- (c) Le attività cui non si è potuto procedere per giustificate ragioni di tempo e/o risorse;
- (d) I necessari e/o opportuni interventi di aggiornamento, correttivi e migliorativi del Modello ed il loro stato di attuazione;
- (e) Lo stato dell'attuazione del Modello;
- (f) L'individuazione del piano di attività per il periodo (annuale) successivo.

Inoltre, L'OdV riferisce tempestivamente al Consiglio di Amministrazione:

- (a) Qualsiasi violazione del Modello ritenuta fondata, di cui sia venuto a conoscenza per segnalazione da parte dei Dipendenti o che abbia accertato l'OdV stesso;
- (b) Rilevate carenze organizzative o procedurali idonee a determinare il concreto pericolo di commissione di reati rilevanti ai fini del Decreto;
- (c) Modifiche normative particolarmente rilevanti ai fini dell'attuazione ed efficacia del Modello;

- (d) Mancata collaborazione da parte delle strutture aziendali (in particolare, rifiuto di fornire all'OdV documentazione o dati richiesti, ovvero ostacolo alla sua attività, determinato anche dalla negazione di comportamenti dovuti in base al Modello);
- (e) Esistenza di procedimenti penali nei confronti di soggetti che operano per conto della Società, ovvero di procedimenti a carico della Società in relazione a reati rilevanti ai sensi del Decreto;
- (f) Esito degli accertamenti disposti a seguito dell'avvio di indagini da parte dell'autorità giudiziaria in merito a reati rilevanti ai sensi del Decreto;
- (g) Ogni altra informazione ritenuta utile ai fini dell'assunzione di determinazioni urgenti da parte del Consiglio di Amministrazione.

6.5 OdV e Normativa sulla Privacy

In conformità con il parere emesso dal Garante della Protezione dei dati personali del 12 maggio 2020, su richiesta dell'Associazione dei componenti degli Organismi di Vigilanza (AODV 231), sulla qualificazione soggettiva degli Organismi di Vigilanza ai fini *privacy*, i membri esterni dell'OdV saranno tenuti a trattare i dati dei soggetti a qualsiasi titolo operanti presso la Società, acquisiti per il tramite dei flussi informativi, in conformità alle istruzioni impartite dal Titolare del Trattamento secondo quanto previsto dall'art. 29 Regolamento n. 679/2016 (di seguito, **GDPR**) affinché il trattamento avvenga in conformità ai principi stabiliti dall'art. 5 dello stesso GDPR.

Il Titolare del Trattamento sarà tenuto ad adottare le misure tecniche e organizzative idonee a garantire la protezione dei dati trattati, assicurando contestualmente all'OdV l'autonomia e l'indipendenza rispetto agli organi di gestione societaria nell'adempimento dei propri compiti secondo le modalità previste dalla citata normativa.

Inoltre, la Società designerà - nell'ambito delle misure tecniche e organizzative da porre in essere in linea con il principio di *accountability* (art. 24 GDPR) - i singoli membri dell'OdV quali soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali (artt. 4, n. 10, 29, 32 par. 4 GDPR; v. anche art. 2 *quaterdecies* del Codice della Privacy).

7. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV E WHISTLEBLOWING

7.1 Flussi informativi

L'OdV deve essere informato da parte dei soggetti tenuti all'osservanza del Modello in merito a eventi che potrebbero ingenerare responsabilità della Società ai sensi del Decreto 231. A tal fine, l'OdV supervisiona la predisposizione di una procedura relativa ai flussi informativi (periodici e occasionali) oppure provvede direttamente alla strutturazione degli stessi, alla cui implementazione provvede la Società.

I protocolli di controlli specifici indicano alcuni dei flussi informativi verso l'OdV che in ogni caso possono essere derogati autonomamente dall'OdV stesso.

In ambito aziendale, i Responsabili di Funzione della Società devono comunicare all'OdV:

- (a) Su richiesta dello stesso l'Organismo di Vigilanza e con le modalità da questo definite, le informazioni e le attività di controllo svolte, a livello di propria area operativa, utili

all'esercizio dell'attività dell'Organismo di Vigilanza in termini di verifica di osservanza, efficacia ed aggiornamento del presente Modello e da cui possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto 231;

- (b) Su base periodica, le informazioni identificate nel presente Modello, nonché qualsiasi altra informazione identificata dall'Organismo di Vigilanza e da quest'ultimo richiesta alle singole strutture organizzative e manageriali della Società attraverso direttive interne;
- (c) Ad evidenza, ogni altra informazione proveniente anche da terzi ed attinente all'attuazione del Modello nelle Aree di Rischio ed il rispetto delle previsioni del Decreto 231, che possano essere ritenute utili ai fini dell'assolvimento dei compiti dell'Organismo di Vigilanza. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, devono essere obbligatoriamente e tempestivamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:
 - (i) Provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati di cui al Decreto, avviate anche nei confronti di ignoti;
 - (ii) Richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai Dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario a loro carico per i reati previsti dal Decreto 231;
 - (iii) Operazioni sul capitale sociale, operazioni di destinazione di utili e riserve, operazioni di acquisto e cessione di partecipazioni di Aziende o loro rami, operazioni di fusione, scissione, scorporo, nonché tutte le operazioni che possano potenzialmente ledere l'integrità del capitale sociale;
 - (iv) Qualsiasi incarico conferito o che si intenda conferire alla Società di Revisione aggiuntivo rispetto alla certificazione del bilancio;
 - (v) Decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici;
 - (vi) Notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello, con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
 - (vii) Il sistema delle deleghe degli amministratori e di ogni sua successiva modifica e/o integrazione, nonché l'assetto organizzativo;
 - (viii) Il sistema dei poteri di firma aziendale e di ogni sua successiva modifica e/o integrazione;
 - (ix) Le segnalazioni e/o notizie relative ai reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
 - (x) Altri documenti dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto 231.

Si precisa infine che tali informazioni potranno anche essere raccolte direttamente dall'Organismo di Vigilanza nel corso delle proprie attività di controllo periodiche attraverso le modalità che l'Organismo di Vigilanza riterrà più opportune (quali, a titolo meramente esemplificativo, la predisposizione e l'utilizzo di apposite *checklist*).

7.2 Sistema Whistleblowing

Il D.lgs. n. 24/2023, in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la *“protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”* (**“Decreto Whistleblowing”**) ha abrogato la disciplina nazionale previgente in materia di Whistleblowing racchiudendo in un unico testo normativo – per il settore pubblico e il settore privato – le previsioni relative al regime di protezione dei soggetti che segnalano condotte illecite delle quali siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo. Il Decreto Whistleblowing fornisce, dunque, un insieme integrato di regole coordinando il diritto europeo e il diritto nazionale con l'obiettivo di incentivare la segnalazione degli illeciti che pregiudichino l'interesse pubblico o l'integrità dell'ente.

L'art. 2 comma 1, lettera a) del Decreto Whistleblowing definisce le *“violazioni”* che possono essere soggette di segnalazione, dettagliandole come segue:

- violazioni di disposizioni nazionali ed europee che consistono in illeciti riguardati i seguenti settori: appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari, prevenzione al riciclaggio, finanziamento al terrorismo sicurezza e conformità dei prodotti, sicurezza dei trasporti, tutela dell'ambiente, radio protezione e sicurezza nucleare sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, misure restrittive UE;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle Società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- illeciti amministrativi ivi previsti, contabili, civili o penali che non rientrano nei precedenti punti;
- **“condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione che non rientrano nelle precedenti categorie” (i.e. Violazioni del Decreto 231 e del Modello 231).**

Con riferimento all'ambito soggettivo, decreto Whistleblowing individua il campo di applicazione della disciplina in maniera più ampia della precedente. Vi sono ricompresi, tra l'altro, tutti i soggetti che si trovino anche solo temporaneamente in rapporti lavorativi con l'Ente, pur non avendo la qualifica di dipendenti (come i volontari, i tirocinanti, retribuiti o meno), gli assunti in periodo di prova, nonché coloro che ancora non hanno un rapporto giuridico con gli enti citati o il cui rapporto è cessato se, rispettivamente, le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali ovvero nel corso del rapporto di lavoro. **La persona segnalante è quindi la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo.**

7.3 *I canali di segnalazione*

Il Decreto Whistleblowing, nel recepire le indicazioni della Direttiva europea, ha previsto un sistema diversificato di presentazione delle segnalazioni.

- **Canale interni;**
- **Canale esterno presso ANAC;**
- **Divulgazione pubblica;**
- **Denuncia all'Autorità giudiziaria.**

7.3.1 **Canali interni**

Il Decreto Whistleblowing prevede che gli enti del settore privato sono tenuti ad attivare un canale interno per la trasmissione e la gestione delle segnalazioni. In merito al canale interno, il Decreto Whistleblowing prevede che:

- devono garantire, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché' del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.
- la gestione del canale di segnalazione deve affidata a una persona o a un ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione, ovvero ad a un soggetto esterno, anch'esso autonomo e con personale specificamente formato;
- le segnalazioni sono effettuate in forma scritta, anche con modalità informatiche, oppure in forma orale;
- le segnalazioni interne in forma orale sono effettuate attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole;

- i soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell'ultimo anno, una media di lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, non superiore a duecentoquarantanove, possono condividere il canale di segnalazione interna e la relativa gestione;
- la segnalazione interna presentata ad un soggetto diverso da quello incaricato è trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

“I modelli di organizzazione e gestione, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 231 del 2001, devono prevedere i canali di segnalazione interna di cui al Decreto Whistleblowing”.

7.3.2 Obblighi di riservatezza

Il Decreto Whistleblowing prevede che le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse. L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità **non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati** ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

7.3.3 Canale Esterno presso l'ANAC

Ferma restando la preferenza per il canale interno - come chiarito sopra - il Decreto Whistleblowing prevede per i soggetti del settore sia pubblico sia privato la possibilità di effettuare una segnalazione attraverso un canale esterno. ANAC, è l'autorità competente ad attivare e gestire detto canale che garantisce, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Le condizioni al verificarsi delle quali i dipendenti di Statkraft Italia possono ricorrere al canale esterno dell'ANAC sono le seguenti:

- se il canale interno obbligatorio - non è attivo - è attivo ma non è conforme a quanto previsto dal legislatore in merito ai soggetti e alle modalità di presentazione delle segnalazioni;
- la persona ha già fatto la segnalazione interna ma non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che se effettuasse una segnalazione interna - alla stessa non sarebbe dato efficace seguito - questa potrebbe determinare rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere ma la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

7.3.4 Divulgazione Pubblica

Il Decreto Whistleblowing introduce un'ulteriore modalità di segnalazione consistente nella divulgazione pubblica. Con la divulgazione pubblica le informazioni sulle violazioni sono rese di pubblico dominio tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone. Le condizioni per poter effettuare una divulgazione pubblica sono le seguenti:

- ad una segnalazione interna a cui l'amministrazione/ente non abbia dato riscontro nei termini previsti abbia fatto seguito una segnalazione esterna ad ANAC la quale, a sua volta, non ha fornito riscontro al segnalante entro termini ragionevoli;
- la persona ha già effettuato direttamente una segnalazione esterna ad ANAC la quale, tuttavia, non ha dato riscontro al segnalante in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione entro termini ragionevoli;
- la persona effettua direttamente una divulgazione pubblica in quanto ha fondato motivo, di ritenere, ragionevolmente, sulla base di circostanze concrete e quindi, non su semplici illazioni, che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la persona effettua direttamente una divulgazione pubblica poiché ha fondati motivi di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni oppure possa non avere efficace seguito.

7.3.5 Denuncia all'autorità giudiziaria

Il Decreto Whistleblowing riconosce ai soggetti tutelati anche la possibilità di rivolgersi alle Autorità giudiziarie, per inoltrare una denuncia di condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo.

7.4 Le tutele e le misure di sostegno

Un asse portante dell'intera disciplina è rappresentato dal sistema di tutele offerte a colui che segnala, effettua una divulgazione pubblica o denuncia violazioni, tutele che si estendono anche a soggetti diversi dal segnalante e denunciante che, proprio in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante, potrebbero essere destinatari di ritorsioni.

Il Decreto Whistleblowing ha previsto un sistema di protezione che comprende:

- la tutela della riservatezza del segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta e delle persone menzionate nella segnalazione;
- la tutela da eventuali ritorsioni adottate dall'ente in ragione della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia effettuata e le condizioni per la sua applicazione;

- le limitazioni della responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni che operano al ricorrere di determinate condizioni.

Tale protezione è riflessa nel sistema disciplinare di cui al presente Modello 231.

7.5 I canali interni per le segnalazioni implementati da Statkraft Italia

In ottemperanza con le previsioni di cui al Decreto Whistleblowing, Statkraft Italia ha implementato i seguenti canali di segnalazione, esternalizzati tramite accordi intercompany alla controllante Statkraft AS (tali contratti disciplinano anche le ipotesi di conflitto di interesse del gestore). Le segnalazioni interne possono essere effettuate – non solo dai Destinatari del presente Modello 231, ma anche da personale in secondment e interinale, fornitori e subappaltatori, freelancers, consulenti, volontari (retribuiti o meno) e stagisti (retribuiti o meno):

- in forma scritta tramite la piattaforma informatica gestita dal Responsabile della Funzione di Corporate Audit aziendale: <https://statkraft.whistleblownetwork.net> o tramite e-mail al seguente indirizzo: compliance@statkraft.com (la prima modalità è preferibile e consente di identificare in quale Paese è avvenuto l'incidente);
- in forma orale tramite la hot line disponibile al numero: +47 24 06 86 76 (gestito anch'esso dalla Funzione di Corporate Audit).

I dipendenti possono in ogni caso riportare segnalazioni al proprio line manager (che agirà in conformità ad una procedura dedicata alla gestione delle segnalazioni).

Quando si effettua una segnalazione, è necessario quantomeno indicare i seguenti elementi:

- chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- circostanze di tempo e di luogo in cui si sono verificati i fatti segnalati (se conosciute);
- generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto che ha posto in essere i fatti oggetto di segnalazione;
- eventuali documenti o altre informazioni utili a riscontro dei fatti segnalati.

È in ogni caso garantito l'invio al segnalante dell'avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni a decorrere dalla stessa. Al segnalante verrà anche inviato un riscontro sull'esito dell'investigazione entro tre mesi dall'avviso di ricevimento.

La funzione Compliance - anche in qualità di componente interno dell'OdV – verrà informata da Corporate Audit circa le segnalazioni rilevanti 231, e coinvolta, ove necessario, nella gestione delle stesse (es. in caso di investigazione locale).

7.6 Regolamento

Al fine di disciplinare lo svolgimento della propria attività l'Organismo di Vigilanza adotta un proprio regolamento.

8. SISTEMA DISCIPLINARE

8.1 Introduzione

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 6 e 7 del Decreto, l'Ente adotta ed efficacemente attua - prima della commissione del reato – "*un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi*". Requisito fondamentale per garantire l'efficacia dell'attuazione del Modello è l'introduzione di un sistema disciplinare da applicare in caso di violazione delle regole di condotta previste dal Modello. Il Sistema Disciplinare deve imporre adeguati provvedimenti disciplinari nell'ambito della vigente normativa e delle norme giuslavoristiche. Il sistema di provvedimenti disciplinari, applicato in caso di violazioni del Modello e del Codice di Condotta, opera nel rispetto del principio di proporzionalità tra la violazione rilevata e la sanzione comminata, nel rispetto delle vigenti norme legislative e contrattuali.

Nel definire il provvedimento disciplinare da applicare devono essere considerati i seguenti criteri:

- (a) Gravità della violazione;
- (b) Tipologia dell'illecito perpetrato;
- (c) Circostanze in cui si sono svolti i comportamenti illeciti;
- (d) Posizione funzionale, contenuto dell'incarico e mansioni del lavoratore e delle persone coinvolte nei fatti costituenti la fattispecie disciplinare;
- (e) Eventuale recidività del soggetto.

Ogni impedimento al legittimo svolgimento dei compiti attribuiti all'Organismo di Vigilanza messo in atto da parte dei Destinatari sarà sanzionato secondo quanto previsto dal Sistema Disciplinare. L'attivazione da parte della Società dei meccanismi previsti dal Sistema Disciplinare prescinde dall'apertura di un eventuale procedimento penale e/o dall'esito di inchieste o procedimenti condotti da autorità giudiziarie.

La Società esprime inequivocabilmente che nessun comportamento illecito sarà giustificato in alcun modo benché compiuto nel presunto "interesse" o "vantaggio" della Società stessa.

Eventuali condotte illecite determineranno l'irrogazione a carico dei Dipendenti dei provvedimenti disciplinari previsti dal CCNL e dal contratto di lavoro di ogni singolo Dipendente.

A seguito di comunicazioni all'Organismo di Vigilanza di violazioni delle norme contenute nel Modello o nel Codice di Condotta, l'Organismo di Vigilanza indaga ed accerta direttamente l'effettiva commissione di una violazione del tipo di quelle descritte e riferisce la violazione rilevata alla funzione HR, al fine di dare avvio ad un procedimento disciplinare; salvo che la segnalazione di commissione di violazioni riguardi la funzione HR stessa.

La funzione HR, sentito il superiore gerarchico dell'autore della condotta in giudizio, è chiamata ad avviare il procedimento disciplinare e, laddove all'esito del procedimento la rilevanza disciplinare della condotta risulti confermata, a determinare e ad adottare il relativo provvedimento disciplinare, in conformità a quanto previsto dalla legge, dal CCNL, dagli accordi collettivi aziendali e dalle Procedure interne applicabili.

La funzione HR comunicherà all'Organismo di Vigilanza l'avvenuta irrogazione del provvedimento disciplinare ovvero il diverso esito del procedimento.

Il Datore di Lavoro irrogherà al Dipendente il provvedimento disciplinare più appropriato fra quelli di seguito elencati.

8.2 Sanzioni relative ai Dipendenti

Con riguardo ai Dipendenti, il Decreto prevede che il sistema dei provvedimenti disciplinari debba rispettare i limiti connessi al potere sanzionatorio imposti dallo Statuto dei Lavoratori e dal CCNL, sia per quanto riguarda i provvedimenti disciplinari irrogabili, sia per quanto riguarda la forma di esercizio di tale potere. Pertanto, i provvedimenti disciplinari che potranno essere adottati nei confronti dei Dipendenti sono quelli previsti nel CCNL (e dalle eventuali modifiche e rinnovi di tali contratti, sempre tenuto conto della gravità del comportamento, della eventuale recidiva, del grado della colpa o dell'intenzionalità della condotta).

In tale ambito, in accordo con quanto previsto dal CCNL sopracitato, i provvedimenti disciplinari applicabili, sulla base della gravità della violazione, in aggiunta alle differenti, appropriate e legittime azioni che la Società potrà prendere sono i seguenti:

- a. Biasimo (richiamo) verbale
- b. Biasimo (richiamo) scritto
- c. Multa non superiore a 4 ore della normale retribuzione
- d. Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a un massimo di 10 giorni
- e. Licenziamento.

Incorre nel provvedimento del biasimo verbale il lavoratore che violi, a fronte di una lieve mancanza, le procedure interne previste dal Modello 231 (ad esempio, che non compili correttamente le ore lavorate su un progetto sull'applicativo Zalaris), o adotti nell'espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento che si discosta in modo lieve dalle prescrizioni del Modello 231 stesso o del Codice di Condotta. Sono punibili con il biasimo verbale le violazioni che non costituiscano una concreta minaccia all'integrità della Società o alla corretta attuazione del Modello. Tali comportamenti, costituiscono una mancata osservanza di lieve entità del Modello o delle disposizioni impartite dalla Società²⁸. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, incorre nel biasimo verbale il lavoratore che:

- abbia utilizzato l'indirizzo di posta elettronica aziendale per l'iscrizione a siti estranei all'attività lavorativa, laddove l'iscrizione non abbia pregiudicato l'integrità della Società o la corretta attuazione del Modello e il lavoratore abbia immediatamente provveduto alla disiscrizione;

²⁸ Casi tier 3 nel sistema disciplinare di Gruppo.

- abbia modificato la configurazione della sua postazione di lavoro, fissa o mobile, senza causare un pregiudizio alla sicurezza propria o altrui.

Incorre nel provvedimento del biasimo scritto il lavoratore che nel violare con lieve mancanza le procedure interne previste dal Modello 231, o adottando nell'espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme in modo lieve alle prescrizioni del Modello 231, esponga l'integrità della Società ad una situazione di oggettivo pericolo, senza arrecare alcun danno (neppure di lieve entità) alla Società e senza pregiudicare in alcun modo (neppure lievemente) l'attuazione del Modello²⁹; in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, è punibile con il biasimo scritto il lavoratore che:

- abbia già ricevuto un biasimo verbale durante il biennio per la commissione della medesima infrazione;
- violi, a fronte di una lieve mancanza, le prescrizioni del Modello 231 o del Codice di Condotta, nonché le procedure aziendali richiamate all'interno del presente Modello, qualora la violazione costituisca una concreta minaccia all'integrità della Società o alla corretta attuazione del Modello (ad esempio, dimentichi di fornire informazioni in modo accurato e tempestivo a un concorrente invitato ad una procedura di procurement);
- violi, a fronte di una lieve mancanza, l'obbligo di informativa all'Organismo di Vigilanza (ad esempio, ritardo nell'invio dei flussi all'Organismo);

Tali comportamenti, posti in essere con la mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla Società, determinano una situazione di pericolo per l'integrità della Società o per la corretta attuazione del Modello e/o costituiscono atti contrari agli interessi dello stesso.

Incorre nel provvedimento della multa non superiore a 4 ore della normale retribuzione, il lavoratore che, tramite inadempimenti e mancanze di media entità, violi le procedure interne previste dal Modello 231, o adotti nell'espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, arrecando un danno lieve all'integrità della Società o pregiudicando lievemente la corretta attuazione del Modello, ovvero il lavoratore che sia recidivo nelle mancanze di cui ai punti sopra³⁰; in particolare, a titolo esemplificativo è punibile con la multa il lavoratore che:

- risulti recidivo (una volta), durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile il biasimo scritto;
- leda l'efficacia del Modello con comportamenti quali:
 - la reiterata inosservanza dell'obbligo di informativa all'Organismo di Vigilanza (ad esempio, ritardo o inaccurato invio dei flussi all'Organismo);
- violi le prescrizioni del Modello 231 o del Codice di Condotta, nonché le procedure aziendali richiamate all'interno del presente Modello, qualora la violazione costituisca un lieve pregiudizio all'integrità della Società o all'attuazione del Modello (ad esempio, ricezione da o dazione a soggetti privati, senza previa autorizzazione in conformità delle procedure interne, di omaggi od ospitalità, comunque di modico valore).

²⁹ Casi tier 3 nel sistema disciplinare di Gruppo.

³⁰ Casi tier 3 o 2 nel sistema disciplinare di Gruppo.

Tali comportamenti, posti in essere per la mancata osservanza del Modello o delle disposizioni impartite dalla Società, determinano un lieve danno all'integrità della Società, pregiudicano lievemente la corretta attuazione del Modello e/o costituiscono atti contrari agli interessi dello stesso.

Incorre nel provvedimento della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni il lavoratore che, con una mancanza di media entità, violi le procedure interne previste dal Modello 231 o adottati, nell'espletamento delle attività nelle aree sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello 231 e che possa sfociare nel compimento di un reato sanzionato dal Decreto 231, con pregiudizio di media entità all'integrità della Società o alla corretta attuazione del Modello. Incorre nel provvedimento della sospensione anche il lavoratore che sia recidivo nelle mancanze di cui ai punti sopra³¹; in particolare, a titolo esemplificativo è punibile con la sospensione il lavoratore che:

- risulti recidivo (tre volte), durante l'anno solare, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile la multa fino ad un massimo di quattro ore di retribuzione;
- violi le disposizioni concernenti i poteri di firma e il sistema di deleghe e procure vigente;
- violi, a fronte di una mancanza di media entità, le prescrizioni del Modello 231 o del Codice di Condotta, nonché le procedure aziendali richiamate all'interno del presente Modello (ad esempio, quasi-infortunio causato da inosservanza della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro);

Incorre nel provvedimento del licenziamento (con preavviso o senza preavviso) il lavoratore che adotti un comportamento di grave entità in violazione alle prescrizioni del Modello 231 nonché il lavoratore che adotti un comportamento diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto 231, ovvero tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società delle misure previste dal Decreto 231. La sanzione del licenziamento è applicabile anche al lavoratore che commetta una delle infrazioni richiamate ai punti precedenti con la determinazione di un grave pregiudizio all'integrità della Società o alla corretta applicazione del Modello e il lavoratore che sia recidivo nelle mancanze di cui ai punti sopra³²; in particolare, a titolo esemplificativo è punibile con il licenziamento il lavoratore che:

- eluda fraudolentemente le prescrizioni del Modello 231 o del Codice di Condotta, nonché delle procedure aziendali richiamate all'interno del presente Modello 231, attraverso un comportamento inequivocabilmente diretto alla commissione di uno dei reati ricompreso fra quelli previsti nel Decreto 231 (ad esempio, nell'ambito di un processo di permitting, agisca in conflitto di interessi con il responsabile del procedimento della conferenza di servizi, al fine di ottenere indebitamente un'autorizzazione);
- sottragga, distrugga o alteri documentazione ovvero impedisca il controllo o l'accesso alle informazioni e alla documentazione all'Organismo di Vigilanza in modo da impedire la trasparenza e verificabilità delle stesse (ad esempio, documentazione relativa all'assunzione di Dipendenti in conflitto di interessi, documentazione che attesti il superamento della soglia di valore per l'accettazione o la dazione di omaggi);

³¹ Casi tier 2 o 1 nel sistema disciplinare di Gruppo.

³² Casi tier 1 nel sistema disciplinare di Gruppo.

- violi le misure adottate dalla Società volte a garantire la tutela dell'identità di chi abbia effettuato una segnalazione ai sensi del Decreto Whistleblowing così da generare atteggiamenti ritorsivi o qualsivoglia altra forma di discriminazione o penalizzazione nei confronti del segnalante;
- ostacoli o tenti di ostacolare una segnalazione e/o il processo di gestione di una segnalazione ai sensi del Decreto Whistleblowing;
- sia stata accertata la sua responsabilità per diffamazione o calunnia commesse tramite una segnalazione ai sensi del Decreto Whistleblowing;
- commetta un atto ritorsivo nei confronti di chi abbia effettuato una segnalazione ai sensi del Decreto Whistleblowing, ovvero nei confronti degli altri soggetti ai quali il Decreto Whistleblowing estende la tutela contro le ritorsioni (ad esempio, i facilitatori o i soggetti con un legame qualificato con il segnalante);
- risulti recidivo (tre volte), durante l'anno solare, nella commissione delle infrazioni per cui è irrogabile la sospensione;
- effettui, con colpa grave o dolo, false o infondate segnalazioni inerenti alle violazioni del Modello 231 o del Codice di Condotta.

I suddetti provvedimenti disciplinari potranno variare in conformità alle modifiche e/o integrazioni del CCNL.

8.3 Sanzioni relative ai Dirigenti

Oltre a quanto previsto dal precedente paragrafo, la mancata vigilanza da parte del personale dirigente sulla corretta applicazione da parte dei lavoratori gerarchicamente subordinati delle regole e delle disposizioni previste dal Modello e dal Codice di Condotta, nonché delle previsioni in materia di segnalazioni, che conduca ad una effettiva violazione degli stessi, costituisce illecito disciplinare.

La Società provvederà, pertanto, all'accertamento delle infrazioni ed all'irrogazione dei provvedimenti più idonei in proporzione alla gravità della condotta e secondo le regole previste nel precedente paragrafo. In caso di violazioni di particolare gravità dei principi contenuti nel Modello, si potranno valutare riduzioni della componente variabile della retribuzione e il provvedimento applicato potrebbe arrivare fino al licenziamento.

8.4 Sanzioni relative agli Amministratori

In caso di mancata osservanza del Modello o del Codice di Condotta da parte degli amministratori della Società che siano anche dipendenti della medesima, si provvederà ad applicare le più appropriate misure disciplinari, se e nella misura in cui i comportamenti afferiscano anche al ruolo dirigenziale ricoperto.

Le violazioni del Modello e del Codice di Condotta daranno luogo all'applicazione di sanzioni specifiche per il ruolo di amministratori, graduabili dal rimprovero scritto, alla revoca dalla carica fino all'azione di responsabilità ai sensi dell'art. 2393 Codice Civile, in considerazione dell'intenzionalità e gravità del comportamento posto in essere (valutabile in relazione anche al livello di rischio cui la società risulta esposta) e delle particolari circostanze in cui il suddetto comportamento si è manifestato.

Il provvedimento del biasimo scritto si applica in caso di lieve inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previsti dal presente Modello (ad esempio, nel caso in cui un amministratore sia assente non giustificato a una intervista convocata dall'Organismo di Vigilanza). Provvedimenti più gravi troveranno specifica applicazione, ad esempio, nei casi di:

- a. Ritardata adozione di misure a seguito di segnalazioni, incluse le segnalazioni presentate ai sensi del Decreto Whistleblowing;

- b. Mancata adozione o attuazione di sistemi di segnalazione;
- c. violazione degli obblighi di riservatezza previsti dal Decreto Whistleblowing, inclusi quelli relativi alla segnalazione e all'identità del segnalante;
- d. Ostacolo al procedimento di segnalazione o violazione dell'obbligo di riservatezza nell'ambito della gestione delle segnalazioni ai sensi del Decreto Whistleblowing;
- e. atti ritorsivi nei confronti di chi abbia effettuato una segnalazione ai sensi del Decreto Whistleblowing, ovvero nei confronti degli altri soggetti ai quali il Decreto Whistleblowing estende la tutela contro le ritorsioni (ad esempio, i facilitatori o i soggetti con un legame qualificato con il segnalante);
- d. Ritardata redazione della documentazione prevista dal Modello o dalle Procedure.

A seconda della gravità dell'infrazione l'Assemblea dei Soci, convocata dal Consiglio di Amministrazione, applicherà le misure di tutela che riterrà più opportune (quali, a mero titolo di esempio, la riduzione di bonus, la sospensione temporanea dalla carica, la revoca delle procure conferite e, nei casi più gravi, la revoca dalla carica stessa), nel rispetto della vigente normativa. L'Organismo di Vigilanza informa altresì il Collegio Sindacale.

8.5 Sanzioni relative ai collaboratori esterni soggetti alla vigilanza

Le violazioni del Modello 231 da parte dei collaboratori non Dipendenti della Società sono sanzionate dagli organi competenti in base alle regole interne della Società secondo quanto previsto dai contratti di collaborazione, ed in ogni caso con l'applicazione di penali convenzionali e/o l'automatica risoluzione del contratto (ai sensi dell'art. 1456 c.c.), fatto salvo il risarcimento del danno.

Applicazione della normativa sulle segnalazioni nel procedimento disciplinare Ai sensi dell'art. 21 del Decreto Whistleblowing, nell'ambito del procedimento disciplinare avviato a seguito della segnalazione, l'identità del segnalante non può essere rivelata se non strettamente necessaria, ossia se la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione.

Qualora, al contrario:

- i. la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e
- ii. la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato,

la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità. In particolare, il segnalante sarà contattato dal Responsabile della Funzione di Corporate Audit aziendale che, tramite comunicazione scritta, motiverà le ragioni che rendono necessaria la rivelazione dei dati riservati e chiederà il consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità. Il segnalante può negare il proprio consenso; in tal caso la segnalazione non potrà essere utilizzata nel procedimento disciplinare.

Il segnalante è ulteriormente tutelato con una limitazione della responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni, che altrimenti lo esporrebbero a responsabilità penali, civili e amministrative. In particolare, il segnalante non sarà chiamato a rispondere né penalmente, né in sede civile e amministrativa:

- di rivelazione del segreto professionale (escluso quello forense e medico);
- di rivelazione dei segreti industriali;
- di violazione del dovere di fedeltà e di lealtà;
- di violazione delle disposizioni relative alla tutela del diritto d'autore;
- di violazione delle disposizioni relative alla protezione dei dati personali;
- di rivelazione o diffusione di informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione del soggetto segnalato.

Le limitazioni di responsabilità sono tuttavia soggette ad alcune condizioni:

- al momento della rivelazione o della diffusione vi siano fondati motivi per ritenere che le informazioni siano necessarie a svelare la violazione oggetto di segnalazione;
- la segnalazione sia effettuata nel rispetto delle condizioni previste dal D. Lgs. 24/2023 per beneficiare della tutela contro le ritorsioni, intese come (i) l'esistenza di fondati motivi per ritenere veritieri i fatti segnalati, (ii) la violazione sia tra quelle segnalabili e (iii) siano rispettate le modalità e le condizioni di accesso alla segnalazione.

È importante sottolineare che la limitazione opera se le ragioni alla base della rivelazione o diffusione non sono fondate su semplici illazioni, gossip, fini vendicativi, opportunistici o scandalistici. In ogni caso, non è esclusa la responsabilità per condotte che:

- non sono collegate alla segnalazione;
- non sono strettamente necessarie a rivelare la violazione;
- sono configurate come acquisizione di informazioni o accesso a documenti in modo illecito. Ove l'acquisizione si configuri come un reato (es. accesso abusivo a un sistema informatico), resta ferma la responsabilità penale e ogni altra responsabilità civile, amministrativa e disciplinare del segnalante. Di converso, non è punibile l'estrazione (es. copia, fotografia, asporto) di documenti a cui il segnalante ha lecitamente accesso.

Sono vietate rinunce e transazioni dei diritti e dei mezzi di tutela, previsti dal D. Lgs. 24/2023, del segnalante e dei soggetti assimilati, a meno che non avvengano in particolari condizioni. In particolare, il segnalante e/o i soggetti assimilati possono rinunciare ai propri diritti e ai propri mezzi di tutela o farne oggetto di transazione solo se ciò avviene nelle sedi protette ai sensi dell'art. 2113 c.c., vale a dire, ad esempio, dinanzi ad un giudice, a seguito di tentativo obbligatorio di conciliazione, o di accordi di mediazione e conciliazione predisposti in sede sindacale.

9. INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Ai fini dell'efficace attuazione del Modello 231, è obiettivo di Statkraft Italia rendere note le regole di condotta contenute all'interno del Modello 231 a tutti i Destinatari del medesimo.

La Funzione HR o la Funzione Compliance rende disponibile a tutti i Destinatari il Modello tramite condivisione sulla intranet aziendale del documento per intero.

Tutte le successive modifiche e informazioni concernenti il Modello 231 saranno comunicate ai Destinatari attraverso i canali informativi ufficiali, ivi includendo le comunicazioni a mezzo e-mail e la intranet aziendale.

La funzione Compliance in coordinamento l'Organismo di Vigilanza, definirà ed attuerà il programma formativo stabilendo contenuto e periodicità dei corsi e documentando la partecipazione agli stessi.

L'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al Decreto 231 terrà conto, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, della qualifica dei Destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano e dell'attribuzione o meno di funzioni di rappresentanza della Società.

10. AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

Essendo il Modello un "*atto di emanazione dell'organo dirigente*" (in conformità alle precisazioni dell'art. 6, comma 1, lett. a) del Decreto), le successive modifiche ed integrazioni di carattere sostanziale del medesimo sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione della Società. L'OdV ha tuttavia il compito di promuovere il necessario e continuo aggiornamento e adeguamento del Modello.

L'aggiornamento del Modello è da considerarsi necessario per i casi in cui si verificano:

- (f) modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività;
- (g) modifiche normative o rilevanti interpretazioni giurisprudenziali;
- (h) significative violazioni delle prescrizioni del Modello;
- (i) commissione dei reati di cui al Decreto da parte dei Destinatari;
- (j) identificazione di nuove Attività sensibili, o variazione di quelle precedentemente identificate, anche eventualmente connesse all'avvio di nuove attività d'impresa;
- (k) riscontro di carenze e/o lacune nelle previsioni del Modello a seguito di verifiche sull'efficacia del medesimo.

È riconosciuto al Consiglio di Amministrazione della Società la facoltà di apportare al testo del Modello modifiche o integrazioni di carattere formale (quali, ad esempio, quelle necessarie per l'adeguamento del testo del Modello all'eventuale variazione di riferimenti normativi).

Una volta approvate le modifiche, il Consiglio di Amministrazione della Società procede alla comunicazione dei contenuti di dette modifiche all'interno (e all'esterno, per quanto necessario).

Il Modello sarà, in ogni caso, sottoposto a procedimento di revisione periodica da disporsi da parte del Consiglio di Amministrazione della Società.

11. SOCIETÀ CONTROLLATE

Statkraft Italia promuove l'adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal Decreto 231 da parte delle società controllate (SPVs). È tuttavia rimessa alla responsabilità degli organi amministrativi delle singole società la valutazione e l'eventuale adozione di un proprio modello di organizzazione, gestione e controllo e l'istituzione di un proprio organismo di vigilanza, come previsto all'art. 6, comma 1, lettera b, del Decreto 231 o la deliberazione e assunzione dell'atto formale di ratifica e recepimento del Modello 231 di Statkraft Italia.

12. ALLEGATI

- (l) Allegato 1 – Codice di Condotta
- (m) Allegato 2 – Elenco dei reati

